

NOTE CRITICHE SULLA “ESCLUSIVITÀ” DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA PER START-UP E PMI INNOVATIVE

Di Mario Mauro

| 668

SOMMARIO: 1. *Il problema.* – 2. *La configurabilità di start-up e PMI innovative in agricoltura. Le coordinate di contesto.* – 3. *La start-up agricola innovativa, il coordinamento tra il d.lg. 99/2004 e il d.l. 179/2012.* – 4. *Oggetto sociale ed esclusività dell’attività di impresa nelle start-up: la compatibilità tra due ambiti disciplinari.* – 5. *PMI innovative e società agricole.* – 6. *Gli effetti del riconoscimento, il regime delle agevolazioni.* – 7. *(segue). La crisi di impresa.* – 8. *Profili rimediali. Cenni.* – 9. *Conclusioni.*

ABSTRACT. Il saggio si sviluppa attraverso un confronto tra due sistemi normativi di carattere speciale, l’uno dedicato all’impresa agricola, l’altro all’impresa innovativa, al fine di verificare se anche l’impresa agricola abbia interesse e possa accedere ai benefici previsti per la start-up. Entrambe le discipline contengono previsioni sull’oggetto sociale che potrebbero apparire reciprocamente escludenti e che, dunque, richiedono una lettura coordinata, in una prospettiva in cui l’innovazione non è un valore in sé ma può contribuire a perseguire gli obiettivi di politica agricola comune e, in termini più ampi, a quelli di sostenibilità.

Through a comparison of two regulatory systems of a special nature, one dedicated to the agricultural enterprise, the other to the innovative enterprise, the essay aims to verify whether the agricultural one has an interest and can access the benefits provided to the start-up. Both disciplines contain provisions on the corporate purpose that could appear reciprocally excluding; therefore, a coordination is required, from a perspective in which innovation is not a value in itself but can contribute to the pursuit of common agricultural policy objectives and, in broader terms, to sustainability.



1. Il problema.

Nel contesto della disciplina dedicata alle società in agricoltura e della previsione per cui queste debbono avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 c.c. (art. 2, l. co., d.lgs. 99/2004), la disciplina normativa su *start-up* e PMI innovative¹ sottopone all'attenzione

¹ Con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, *Decreto crescita bis*, convertito con l. 17 dicembre 2012, n. 221, è stata introdotta nel nostro ordinamento la figura della *start-up* innovativa. Dopo qualche mese dalla sua emanazione, il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, *Decreto lavoro*, convertito con l. 9 agosto 2013, n. 99, cui ha fatto poi seguito il d.l. 31 maggio 2014, n. 83, *Decreto cultura e turismo*, conv. con l. 29 luglio 2014, n. 106, hanno previsto la c.d. *start-up* turismo, dedicata alla promozione dell'offerta turistica del paese attraverso l'uso di nuove tecnologie. Il quadro si completa poi con il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, *Decreto Investment compact*, convertito con la l. 24 marzo 2015, n. 3, che ha modificato il d.l. 179/2012 sulle *start-up* e introdotto la figura delle PMI innovative, che mutuano larga parte della disciplina di favore dalla normativa di base, nonostante i requisiti per poter beneficiare di tale qualifica in parte siano differenti (v. *infra*). Il quadro poi si arricchisce di diverse circolari, decreti e pareri del Ministero dello sviluppo economico, che avrebbero la funzione di garantire una interpretazione e applicazione uniforme delle novelle, i cui contenuti spesso volte si caratterizzano per una eccessiva ambiguità.

Sulle *start-up* innovative in agricoltura, per tutti, S. CARMIGNANI, *Introduzione allo studio delle società agricole*, Milano, 2023, p. 108; sul tema in precedenza G. PISCIOTTA, *Startup, innovazione e società agricole*, in S. CARMIGNANI-N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente*, Napoli, 2020, p. 647. Senza prendere in diretta considerazione il d.l. 179/2012 ma guardando comunque ai giovani agricoltori quali soggetti promotori di innovazione da veicolare in una nuova iniziativa imprenditoriale, cfr. anche I. CANFORA, *I giovani agricoltori e l'obiettivo del rinnovo generazionale nella politica agricola comune 2021-2027*, in *Dir. agroalim.*, 2020, p. 7, che segnala come la nuova PAC recepisca, attraverso diverse misure, l'esigenza di rendere più attrattive le attività agricole e la resilienza delle piccole imprese anche attraverso un rafforzamento della connettività e degli strumenti di rete e un invito a promuovere l'innovazione. Prima di giungere all'attenzione del giurista, la *start-up* è stata studiata dalla letteratura economica anglosassone, in particolare americana, su cui v. S. BLANK, autore del noto volume *The four steps to the epiphany. Successful strategies for products*, Wiley, 2020, per il quale la *start-up* è "temporary organization designed to search for a repeatable and scalable business model", v. *Why the Lean Start-Up Changes Everything. A faster, smarter methodology for launching companies may make business plans obsolete*, in *Harvard Business Review*, may 2013, consultabile in <https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything>; T. EISENMANN-E. RIES-S. DILLARD, *Hypothesis-Driven Entrepreneurship: The Lean Start-up*, in *Harvard Business School Background Note 812-095*, 2011, p. 1, associano la *start-up* all'obiettivo di lanciare nuovi prodotti sul mercato; E. RIES, *The lean start-up. How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful business*, New York, 2011, p. 37 ritengono che la *start-up* sarebbe "an organization dedicated to creating something new under conditions of extreme uncertainty". La *start-up* evoca dunque un'impresa di

dell'interprete un interrogativo di particolare rilevanza, collegato alla compatibilità tra due distinti sistemi normativi.

Nel rilevare che il legislatore italiano valorizza chi vuole avviare una iniziativa imprenditoriale innovativa attraverso la figura della *start-up*², alla quale riconosce tutta una serie di benefici, potrebbe essere infatti di interesse per l'impresa agricola assumere tale qualifica formale, nei termini descritti

recente costituzione, dalle forti ambizioni di crescita e che si distingue rispetto alle altre per la volontà di immettere sul mercato prodotti e servizi innovativi. Da queste caratteristiche consegue anche il suo stato temporaneo, quello cioè di un'attività economica che intende intraprendere un percorso che si possa concludere con lo sviluppo e l'affermazione di un modello di *business* da perpetuarsi nel tempo con alti rendimenti, cui però si accompagnano, al contempo, un elevato livello di rischio e forti incertezze sugli esiti. Guardando alla dottrina giuscommerzialista, per una bibliografia essenziale sulle *start-up* cfr. O. CAGNASSO – A. MAMBRIANI (a cura di), *Start-up e PMI innovative*, Bologna, 2020; O. CAGNASSO, *Note in tema di s.r.l. start up innovative: un nuovo tipo societario a durata limitata?*, in V. DI CATALDO-V. MELI-R. PENNISI (a cura di), *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, Milano, 2015, I, p. 79 ss.; ID., *Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - start up e p.m.i. innovative: inquadramento*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2285; P. MONTALENTI, *Start-up, PMI innovative e mercati finanziari: profili generali*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2022, p. 1105; P. BENAZZO, *Start-up e PMI innovative* (voce), in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, Torino, 2017, p. 467; M. CIAN, *Le società start-up innovative. Problemi definitivi e tipologici*, in *AIDA*, 2013, p. 416; ID., *Le start-up innovative a responsabilità limitata: partecipazioni, altri rapporti partecipativi e nuovi confini del tipo*, in *NLCC*, 2014, p. 1178; M. COSSU, *Le start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata. Profili privatistici*, in Aa. Vv., *Società, banche, crisi di impresa*. Liber amicorum Pietro Abbadessa, 2, Torino, 2014, p. 1715; E. FREGONARA, *La start up innovativa. Uno sguardo all'evoluzione del sistema societario e delle forme di finanziamento*, Milano, 2013; EAD., *Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - l'equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up innovative*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2287; A. GUACCERO, *La start-up innovativa in forma di società a responsabilità limitata: raccolta del capitale di rischio ed equity crowdfunding*, in V. DI CATALDO-V. MELI-R. PENNISI (a cura di), *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, op. cit., p. 246; A. CAPRARA, *Innovazione e impresa innovativa*, in *Contr. impr.*, 2015, p. 1154; A. NICOTRA, *L'oggetto sociale nelle start-up innovative*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2020, p. 248; G. PERCOCO, *L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese quale presupposto necessario ma non sufficiente per esonerare le Start-up innovative dal fallimento*, in *Le Società*, 2023, p. 41.

² Ai fini di determinare il diritto applicabile, M. CIAN, *Società start-up innovative e PMI innovative*, in *Giur. comm.*, 2015, I, p. 981 sottolinea la tendenza del legislatore all'ibridazione dei tipi, che avviene attraverso il conio di nuove formule societarie e il loro accostamento ai modelli principali, dando a queste una propria definizione, con una disciplina costruita in deroga rispetto a quella generale. Con particolare riferimento alle *start-up* costituite in forma di s.r.l., l'A. rileva che queste si stanno sempre di più avvicinando alle s.p.a. Sul tema della ibridazione dei tipi, v. anche G.B. PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con "capitale destinato"*, in *Riv. società*, 2010, p. 1249.



dal d.l. 179/2012 e senza che ciò naturalmente significhi metterne in discussione le ragioni di specialità³.

Tuttavia, poiché la *start-up* può essere solo una società di capitali che, tra i vari requisiti, abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (art. 25, II co., lett. f), si pongono problemi di coordinamento con la disciplina relativa alle società in agricoltura ed alla compatibilità tra due previsioni che entrambe incidono sull’oggetto sociale. Se non risolto, il contrasto introduce una barriera che, nei fatti, impedirebbe all’impresa agricola di presentarsi sul mercato come una *start-up* e di accedere ai relativi benefici.

Il descritto problema invita a un costante confronto tra due sistemi di carattere speciale, l’uno dedicato all’impresa innovativa, l’altro all’agricoltura, al fine di verificare le compatibilità e le antinomie, rammentando che le diverse e molteplici normative da richiamare non seguono sempre un approccio organico e sistematico.

2. La configurabilità di *start-up* e PMI innovative in agricoltura. Le coordinate di contesto.

In un contesto in cui l’innovazione è un tratto che ha da sempre caratterizzato le vicende di quasi ogni settore economico e che il legislatore, tanto europeo quanto nazionale, intende oggi sempre di più incentivare, ma al contempo regolare⁴, anche

³ All’argomento è stato dedicato, il 10 maggio 2019 a Palermo, il convegno *Ripensare la specialità dell’impresa agricola*, i cui interventi sono stati pubblicati in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, fasc. 2, su tutti cfr. la relazione di sintesi di M. GOLDONI, *L’art. 2135 del codice civile e le esigenze di un ripensamento sul piano sistematico della “specialità” dell’impresa agricola*, p. 353, che ribadisce l’importanza di mantenere un dialogo aperto tra art. 2135 c.c. e disciplina di settore che, ancora oggi, conserva il suo carattere programmatico ed evidenzia le ragioni di specialità della materia. Secondo altra dottrina, comunque isolata, la distinzione tra impresa agricola e commerciale sarebbe ormai precaria, eccedendo come molte delle tradizionali differenze stiano venendo meno, così R. ALESSI, *La ricerca della “specialità” dell’impresa agricola e l’inesorabile tramonto dell’art. 2135 c.c.*, ivi, p. 182.

⁴ F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2020, p. 47, del quale v. anche, *Scienze della vita, produzione agricola e lawmakers: una relazione incerta*, in *Riv. it. dir. pubb. Comun.*, 2018, p. 731 indaga gli impatti dell’innovazione tecnologica sul settore alimentare e si interroga sulle risposte che dovrebbe fornire il diritto, distinguendo tra innovazione-azione e innovazione-azione. In argomento, cfr. anche N. IRTI – E. SEVERINO, *Dialogo su scienza e tecnica*, Roma-Bari, 2000, ove gli Autori cercano di rispondere all’interrogativo, per certi tratti aporetico, se sia la tecnica a dover essere regolata oppure sia essa stessa regola del mondo in

l’attività di produzione primaria è stata ampiamente coinvolta in questo processo. Il passaggio da un’agricoltura 1.0 a 4.0⁵, cui si è accompagnato un largo utilizzo di processi di digitalizzazione per una migliore raccolta e gestione del dato⁶, un crescente

cui viviamo. La domanda sembra oscillare tra due differenti posizioni emerse in dottrina. Per L. MENGONI, *Diritto e tecnica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 1, l’avanzamento di uno scientismo tecnologico offuscherebbe l’unità culturale, che l’A. inquadra in una multiculturalità da inglobare in quella unità sistematica tracciata dalla Costituzione, dovrebbe dunque essere compito del diritto esplicitare determinate scelte etiche, ma ciò genera diversi inconvenienti nell’attività di interpretazione delle leggi e di supplenza delle lacune legislative. Secondo S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, le profonde trasformazioni tecnologiche avrebbero cambiato il quadro dei diritti civili e politici, ridisegnando il ruolo dei poteri pubblici e mutando i rapporti personali e sociali. Con riferimento al settore alimentare, v. poi E. SIRSI, *Agri-food technologies and law*, in E. PALMERINI-E. STRADELLA (a cura di), *Law and technology*, Pisa, 2013, p. 232 nonché F. LEONINI – M. TALACCHINI – M. FERRARI (a cura di), *Innovating food, innovating the law. An interdisciplinary approach to the challenges in the agrifood sector*, Tricase, 2014.

⁵ La nozione di agricoltura 1.0 risale ai primi anni del secolo scorso, ove l’attività era svolta con un lavoro prevalentemente manuale e si segnalava per una bassa redditività. Inizia a parlarsi di agricoltura 2.0 a partire dagli anni ‘50 con l’avvento della c.d. rivoluzione verde che ha portato l’introduzione di varietà più stabili, resistenti e produttive, nuovi prodotti chimici e macchinari più efficienti, che hanno consentito di abbassare i costi di produzione e aumentare i quantitativi, in conformità agli incentivi che arrivavano dalla PAC ma con un forte impatto ambientale. Il fenomeno dell’agricoltura 3.0 si sviluppa nel 1990 con l’implementazione delle tecnologie GPS e una maggiore informatizzazione, tali da consentire l’esecuzione di interventi agronomici sempre più mirati (c.d. agricoltura di precisione). Con l’agricoltura 4.0 si continua a perseguire questa strada, in funzione di una sempre maggiore automazione dei processi, aprendo così lo spazio al c.d. *smart farming*.

⁶ Lo scorso giugno 2022 la Commissione ha pubblicato una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per trasformare la rete d’informazione contabile agricola (Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea) in una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola, COM(2022) 296 final, su cui il Consiglio e il Parlamento hanno poi raggiunto un’intesa politica lo scorso giugno 2023. Tramite un rafforzamento del processo di raccolta dei dati e un aumento di quelli da comunicare, l’obiettivo sarebbe migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari dell’UE, allo scopo di meglio allinearsi agli obiettivi posti dalla strategia *Dal produttore al consumatore*, (COM(2020)381 final. Su questo tema cfr. da ultimo M. FERRARI, *Fattori di produzione, innovazione e distribuzione di valore nella filiera agroalimentare*, Milano, 2023, che si pone il problema della raccolta e gestione del dato, in un contesto in cui le relazioni contrattuali che vanno a disciplinare tale rapporto negoziale sono sottratte alla Dir. (UE) 633/2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Sempre sulla gestione del dato in agricoltura, cfr. anche P. LATTANZI, *L’agricoltura di fronte alla sfida della digitalizzazione. Opportunità e rischi di una nuova rivoluzione*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, I, p. 555, la quale segnala che questo, sebbene non sia qualificabile come personale, fornisce



interesse per le biotecnologie orientato alla produzione di varietà maggiormente resistenti per ridurre l'impatto inquinante causato da fertilizzanti e concimi chimici⁷, l'implementazione di processi di *blockchain* per garantire una sempre maggiore sicurezza dell'alimento e la sua tracciabilità lungo la filiera⁸, la produzione di nuovi alimenti grazie a tec-

importanti informazioni sull'impresa agricola, da qui l'attenzione che deve essere dedicata alla sua elaborazione.

⁷ Il richiamo corre, ad esempio, al c.d. *genoma editing* (CRISPR), che consente di guidare l'evoluzione genica con mutazioni mirate, conservando inalterate le caratteristiche del vegetale. Le mutazioni ottenute con questa tecnologia, e più in generale con tutte le *new breeding techniques* basate sulla mutagenesi, parrebbero essere indistinguibili da quelle che avvengono in natura. Tuttavia, rilevando che si tratterebbe comunque di OGM, si è sviluppato un contrasto in seno alla stessa *grand chambre* della CGUE relativo alla necessità di ottenere una preventiva autorizzazione per l'immissione in commercio di tali produzioni (v. Corte Giust., Gr. Ch., 25 luglio 2018, in causa C-528/16 e Corte Giust., Gr. Ch., 7 febbraio 2023, C-688/21). Il contrasto è sintomatico dell'incertezza scientifica che contraddistingue il settore, su cui v. la critica di L. COSTATO, *Le biotecnologie, il diritto e la paura*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, I, 2007, p. 95 secondo il quale molte decisioni finora adottate hanno bloccato e paralizzato la ricerca. Per un approccio al tema degli OGM, v. anche A. GERMANÒ, *Biotecnologie in agricoltura*, in *Dig. disc. priv.*, IV, Torino, 2002, p. 184 che introduce la distinzione tra biotecnologie tradizionali ed avanzate ed E. SIRSI, *Biotecnologie in agricoltura (primo aggiornamento)*, in *Dig. Disc. Priv.*, Torino, 2018, p. 51, ove si affronta il tema in una prospettiva storica e ci si sofferma sull'esigenza di un generale ripensamento della normativa vigente, troppo spesso inadeguata per governare le esigenze poste dalla scienza, dai consumatori, dagli Stati membri e dai mercati internazionali. Su questo aspetto si veda anche la critica di S. BOLOGNINI, *L'impiego in agricoltura delle tecniche di miglioramento genetico di ultima generazione: tallone di Achille della strategia "dal produttore al consumatore"*, in *Riv. dir. agr.*, 2021, I, p. 744, per la quale anche le ultime politiche strategiche dell'Unione, in particolare la strategia *from farm to fork*, non sembrano aver portato valore aggiunto al potenziamento del ruolo che le nuove tecnologie potranno giocare nel perseguire la sostenibilità agricola. Sebbene con un certo ritardo, va comunque segnalato che negli ultimi mesi si stanno facendo dei passi avanti. Proprio con riferimento alle produzioni ottenute attraverso le *new breeding techniques*, il 5 luglio 2023 è stata pubblicata una Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 - COM(2023) 411 final, attualmente in corso di approvazione. In attesa che la riforma europea sia approvata, a livello nazionale merita segnalare l'art. 9 bis del d.l. 14 aprile 2023, n. 39, c.d. d.l. *siccità*, che ha semplificato la procedura autorizzatoria per la sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), finora consentita solo *in vitro*.

⁸ Come è noto, il Reg. (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, vieta l'immissione in commercio di alimenti a rischio, secondo la definizione che dà l'art. 14, su cui v., *ex multis*, I. CANFORA, *I principi: principio di precauzione, analisi del rischio, trasparenza*, in P. BORGHI-I. CANFORA-A. DI LAURO-L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2021, p. 54

niche sempre più sofisticate⁹, sono solo esempi che suggeriscono come il mercato agroalimentare ben si presta a essere un laboratorio di innovazione.

In termini più ampi, lo stesso *Green Deal*¹⁰, che costituisce il manifesto dell'azione politica della Commissione e attraversa trasversalmente tutti gli ambiti e i settori di intervento, ivi inclusa l'agricoltura, dedica grande spazio all'innovazione per diffondere soluzioni neutre dal punto di vista climatico, che è l'obiettivo principale del programma europeo. Qui si legge che "*start-up* e PMI ad alto potenziale potranno contare su fondi, investimenti azionari e servizi di accelerazione d'impresa offerti dal Consiglio europeo per l'innovazione per metterle nelle condizioni di perseguire innovazioni pionieristiche, adatte a essere estese rapidamente ai mercati mondiali nell'interesse del Green Deal"¹¹.

Il citato passaggio poggia su un pregresso contesto ove, all'inizio del nuovo millennio, molti paesi hanno introdotto diverse agevolazioni a favore di chi volesse avviare un'impresa innovativa. Anche l'Italia si è mossa lungo questa direzione, sebbene con un certo ritardo rispetto agli altri, ma con l'idea di dedicarvi un corpus normativo maggiormente sistematico¹².

per un approccio generale ai principi che informano detto regolamento, e P. BORGHI, *La sicurezza degli alimenti e dei mangimi nel Reg. CE n. 178/2002*, ivi, p. 202 per un commento alla definizione di *alimento a rischio*.

⁹ È nota l'attualità del dibattito odierno sulla carne coltivata, su cui già si è interrogata E. SIRSI, *Il nome delle cose e i paradigmi dell'innovazione nel mercato agroalimentare. Il caso delle carni alternative*, in S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, op. cit., p. 665. Il tema si colloca nella più ampia cornice di quelli che sono i *novel food*, in origine annoverati tra gli OGM ai sensi del Reg. (CE) 258/1997 (su cui v., su tutti, L. COSTATO, *Organismi geneticamente modificati e novel food*, in *Riv. dir. agr.*, 1997, I, p. 148), ed oggi disciplinati nel Reg. (UE) 2283/2015 che ne fa oggetto di una considerazione autonoma, su cui v. per un quadro generale V. PAGANIZZA, *I nuovi alimenti ("novel foods")*, in P. BORGHI-I. CANFORA-A. DI LAURO-L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Milano, 2021, p. 560, e, da ultimo, G. TORRE, *La «storia di uso sicuro di un alimento nell'Unione». La Corte di giustizia torna a pronunciarsi in merito all'applicazione della disciplina in materia di Novel Food*, in *Riv. dir. alim.*, IV, p. 98.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Il Green Deal europeo*, COM/2019/640 final, su cui vedi, per i suoi impatti in agricoltura e lungo la filiera alimentare P. LATTANZI, *Il "New Green Deal", la Pac 2021-2027 e la sostenibilità nelle produzioni alimentari* in P. BORGHI-I. CANFORA-A. DI LAURO-L. RUSSO (diretto da), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2021, p. 543.

¹¹ *Il Green Deal europeo*, cit., p. 20

¹² Parla di microsistema di diritto societario M. CIAN, *Società start-up e PMI innovative*, op. cit., p. 969, il quale sottolinea che, a differenza di altre esperienze coeve, come quella francese o spagnola, l'intenzione del legislatore italiano si connota per



A favore di chi sviluppa il proprio modello di business intorno a un progetto innovativo, il d.l. 179/2012 ha introdotto la figura della c.d. *start-up* innovativa e previsto diversi incentivi che non riguardano solo i finanziamenti ma anche una serie di adeguamenti al diritto societario funzionali a facilitare taluni passaggi, oltre all’introduzione di ulteriori agevolazioni, anche di carattere fiscale, per sostenere l’attività ed il contributo che l’innovazione promossa può dare alla collettività¹³.

L’obiettivo è mettere a disposizione dei *founders* un modello al servizio dell’innovazione, attraverso previsioni che possano incoraggiare la creazione di un “ambiente protetto” idoneo a sviluppare e promuovere sul mercato il prodotto o il servizio offerto¹⁴, da orientare verso obiettivi di carattere collettivo, individuati nella crescita sostenibile, sviluppo tecnologico, nuova imprenditorialità e occupazione, in particolare giovanile, stimolando lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, promozione di maggiore mobilità sociale, attrazione dall’estero di talenti, imprese innovative e capitali (art. 25, I co.). Per quanto siano ampi e piuttosto eterogenei, se non per certi tratti ridondanti, i citati obiettivi aiutano comunque a isolare le ragioni legittimanti una disciplina di protezione che, nell’ambito di uno specifico arco temporale utile a far uscire l’impresa neocostituita dalla corsia di accelerazione e portarla a maturità, la seguano dal suo momento fondativo, tramite misure che ne agevolino la crescita e lo sviluppo, fino a una sua liquidazione accelerata, qualora il progetto non raggiunga i risultati sperati e consentendo ai soci di dedicarsi a nuovi progetti, senza significative ripercussioni¹⁵.

una azione più pervasiva e sistemica. Ha ricordato R. CIFARELLI, *Le start-up innovative*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 2013, p. 246 che l’iniziativa italiana è stata una delle ultime, se solo si considera che tra giugno 2009 e maggio 2010 sono state introdotte oltre 200 riforme in 117 Paesi, tutte accomunate dall’obiettivo di agevolare nuovi *business* e la semplificazione burocratica.

¹³ Per M. CANTAMESSA, *Start-up innovative. Una riflessione sulle nuove imprese nell’ecosistema italiano dell’innovazione*, in *Il nuovo Diritto delle Società*, 2022, p. 1143 una disciplina sulle *start-up* dovrebbe essere costruita intorno a questi due poli.

¹⁴ Così A. BOLLETTINARI, *Costituzione della s.r.l. start up innovativa senza atto pubblico e conseguenze in caso di perdita dei requisiti innovativi (TAR Lazio, 2 ottobre 2017 n. 100004)*, in *Il nuovo diritto delle Società*, 2017, p. 1508.

¹⁵ In questi termini G. PERCOCO, *L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese quale presupposto necessario ma non sufficiente per esonerare le Start-up innovative dal fallimento*, op. cit., p. 42. Lungo tale direzione, si colloca anche la relazione illustrativa al d.l. 179/2012, ove si legge che le misure previste “sono tese a uno sviluppo armonico dell’ecosistema delle *start-up* e coinvolgono tutti gli attori in esso operativi. Questo approccio sistemico permette un’azione su tutte le fasi del ciclo di vita di una *start-up*. Intervenendo sulla semplificazione, riducendo gli oneri, prevedendo una disciplina specifica

Queste esigenze, alle quali il legislatore risponde con una normativa di favore e protezione per meglio promuovere un determinato progetto innovativo, hanno carattere trasversale e sembrano toccare tanto gli interessi dell’impresa commerciale quanto di quella agricola, pur con importanti differenze che postulano interrogativi sulla fungibilità del modello e che rendono l’estensione un’operazione non così automatica né scontata.

In un momento storico in cui i cambiamenti climatici hanno introdotto ulteriori elementi di difficoltà nella gestione dell’attività agricola¹⁶, tali da aver ulteriormente aggravato i tradizionali rischi legati alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico e che già giustificano una disciplina di carattere speciale¹⁷, anche l’attività primaria può essere un propulsore di innovazione¹⁸ e, allo stesso tempo, offrire

dei rapporti di lavoro si mira a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita di nuove *start-up*. Favorendo gli investimenti in *start-up*, di provenienza tanto da cittadini privati quanto da aziende, e sostenendo gli incubatori e gli acceleratori, si favorisce inoltre la progressiva crescita delle *start-up*. Altre misure riguardano inoltre l’assoggettamento ad una procedura liquidatoria semplificata che contribuisca a incoraggiare molti potenziali nuovi imprenditori ad avviare una *start-up* innovativa, così come a cambiare la cultura prevalente che vede ancora nel mancato successo di un’idea di business soltanto la dimensione del fallimento e non anche quello di un accumulo di esperienza”.

¹⁶ Il tema è ampio, tra i lavori più recenti, v. S. CARMIGNANI, *L’agricoltura resiliente e le sfide della giustizia climatica*, in *Dir. agroalim.*, 2023, p. 69, che, muovendo dal ruolo che la nuova PAC affida all’agricoltore nella lotta ai cambiamenti climatici, assegna alla giustizia climatica una funzione di garanzia, da perseguire nell’ambito di un sistema di interventi definiti *climate smart* e da collocarsi naturalmente entro il perimetro dell’art. 39 TFUE. L. RUSSO, *Il (mutevole) rapporto tra le esigenze di sicurezza alimentare e la politica agricola comune*, in *Dir. agroalim.*, 2022, p. 609, porta l’attenzione su come i cambiamenti climatici stiano riproponendo un problema di sicurezza alimentare che, tuttavia, la PAC enuncia solo formalmente, per focalizzarsi di più sugli obiettivi di sostenibilità ambientale. Però, secondo M. ALABRESE – E. CRISTIANI, *Clima e impegni internazionali nell’attuazione della PAC*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, p. 216, le misure previste dalla nuova PAC in materia di cambiamenti climatici presentano ancora diverse criticità, nonostante gli impegni assunti in sede internazionale. Lungo questa direzione, S. ROLANDI, *Cambiamento climatico e vino. Spunti di riflessione per l’adattamento*, in *Dir. agroalim.*, 2019, p. 477 suggerisce alcuni interventi in una prospettiva *de jure condendo*.

¹⁷ Sulle ragioni di specialità del diritto agrario, basti qui rinviare alla principale manualistica, tra cui A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2022, p. 1 ss.; L. COSTATO-L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell’Unione europea*, Milano, 2023, p. 3 ss nonché l’introduzione di L. COSTATO-F. ALBISINNI a II. (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell’Unione Europea. Agricoltura, pesca, alimentazione e ambiente*, Milano, 2023, p. XLVII.

¹⁸ Da ultimo, l’argomento è stato posto al centro dello studio di B. LA PORTA, *Contributo per una visione contemporanea dell’azienda agricola. Tra sostenibilità e sfide del mondo digitale*, Torino, 2023 che indaga come le nuove tecnologie incida-



un contributo al perseguimento degli obiettivi tracciati dall'art. 25, ma non è questo l'unico orizzonte di riferimento da dover considerare.

Provando a meglio chiarire, gli obiettivi tracciati dall'art. 25 del d.l. 179/2012 si realizzano attraverso diversi interventi normativi che, nel loro insieme, vanno a costituire una disciplina speciale dedicata all'impresa innovativa di carattere incentivante. Affinchè anche l'impresa agricola possa beneficiarne, è necessario aprire un confronto con un ben più articolato e composito sistema normativo dedicato all'attività primaria, anch'esso di carattere speciale¹⁹ e costruito attraverso un sistema di fonti multilivello²⁰. Esso è ispirato dall'esigenza di perseguire le finalità di politica agricola comune tracciate dall'art. 39 TFUE, nonché da quell'idea espressa dai maestri del Diritto agrario che guarda all'impresa agricola anche per il suo ruolo di custode del territorio e per le esternalità positive che produce a beneficio dell'intera collettività²¹.

no sulla organizzazione aziendale dell'impresa agricola e si sofferma sul contributo che queste possono dare agli obiettivi di sostenibilità posti dalla comunità internazionale.

¹⁹ Il tema è stato ampiamente studiato dagli interpreti, basti qui solo rammentare quell'opera di sistemazione organica della legislazione speciale dedicata all'impresa agricola compiuta da E. ROMAGNOLI, del quale v. almeno *Impresa agricola* (voce), in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, VII, Torino, 1992, p. 76. In argomento, cfr. anche A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Impresa agricola* (voce), in *Dig. disc. priv., agg. IV*, Torino, 2008, p. 284 e II, *Commento all'art. 2135 c.c.*, in O. CAGNASSO – A. VALLEBONA (a cura di), *Dell'impresa e del lavoro*, nel *Commentario al Codice civile*, diretta da E. Gabrielli, Torino, 2013, pp. 589 ss.

²⁰ Come è noto, l'agricoltura è una materia di competenza concorrente per il diritto dell'Unione Europea, che vi si appropria con una disciplina centrata sul prodotto e sul mercato; mentre, ai sensi del diritto nazionale che segue un approccio legato all'impresa e all'attività svolta, la materia è di competenza regionale e si intreccia con altre diverse materie attratte alla competenza esclusiva o concorrente, comunque fortemente incise dal diritto UE e internazionale (ambiente, mercato, paesaggio, governo del territorio), su tutti e da ultimo v. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Le fonti nazionali*, in L. COSTATO-F. ALBISINNI a II. (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea. Agricoltura, pesca, alimentazione e ambiente*, op. cit., p. 14.

²¹ Sul ruolo dell'agricoltore quale custode del territorio, v. E. ROMAGNOLI, *Circolazione giuridica della terra, professionalità dell'impresa agricola e conservazione dell'ambiente*, in *Giur. agr. it.*, 1981, p. 7. La posizione è strettamente connessa a quella di A. CARROZZA *Localizzazione delle attività agricole e destinazione pubblica e privata delle terre all'agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1975, I, p. 268, secondo il quale la proprietà terriera dovrebbe essere ricompresa tra i beni privati a interesse pubblico, cui ha fatto poi eco l'argomento di A. JANNARELLI, *Commento all'art. 4*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1979, p. 533, che ritiene ormai superata la distinzione tra agricoltura-produzione e agricoltura-protezione. La tesi è stata poi sviluppata da E. ROOK BASILE, *Introduzione al diritto agrario*, Torino, 1985, p. 42 che guarda all'utilizzo della terra attraverso il suo impiego attivo, in chiave tanto produttiva quanto conserva-

Una studio sull'impresa agricola innovativa si deve dunque innestare in questo contesto, guardando all'innovazione non quale valore in sé e per sé ma per il contributo che questa può dare agli obiettivi appena menzionati, i quali trovano un momento di riunificazione in quel principio di carattere trasversale di sviluppo sostenibile di cui all'art. 3 TUE²².

3. La start-up agricola innovativa, il coordinamento tra il d.lg. 99/2004 e il d.l. 179/2012.

Oltre al requisito sull'oggetto sociale indicato in apertura e su cui si avrà modo di tornare a breve, è opportuno ripercorrere -seppur brevemente- gli altri caratteri che deve possedere una *start-up* per metterli in relazione con la disciplina dedicata alle società in agricoltura, di cui al d.lgs. 99/2004²³.

Ai sensi del d.l. 179/2012, sono *start-up* innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, con esclusione delle società di persone e delle imprese esercitate in forma individuale. Definita la forma, si prevede poi che la società non abbia azioni o quote collocate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che non sia costituita da più di sessanta mesi, che abbia sede in Italia, che non superi un valore di produzione annua pari a 5 milioni di euro, che non distribuisca o abbia distribuito utili e che non sia stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda²⁴.

Passando poi al profilo che riguarda più direttamente l'innovazione, si introducono ulteriori requisiti, alternativi tra loro, che sembrano suggerire una

tiva, aprendo così ad una lettura rinnovata del rapporto tra agricoltura e ambiente.

²² A. JANNARELLI, *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, p. 11 esamina l'innovazione sotto una prospettiva finalistica e, nel ripercorre le diverse stagioni del diritto agrario, guarda all'agricoltura per il contributo che essa può dare alla salvezza del pianeta. D'altra parte, a conferma della tesi dell'A., l'innovazione ha creato anche effetti negativi, come rammenta S. MASINI, *Profili di responsabilità dell'imprenditore agricolo: dall'economia corporativa a quella circolare*, in *Dir. agroalim.*, 2020, p. 354, il quale suggerisce di iniziare a pensare a nuovi modelli di produzione.

²³ D. lgs., 29 marzo 2004, n. 99, *Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura*, come modificato dal d. lgs., 27 maggio 2005, n. 101, *Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38*.

²⁴ Non è questa la sede per entrare nel dettaglio di ciascuno di questi aspetti, per un loro approfondimento si rinvia alla bibliografia essenziale citata in apertura.



concezione di innovazione ad ampio spettro. Al netto di una formulazione non particolarmente felice²⁵, l’innovazione può attenere agli investimenti fatti nella società, alla qualifica del personale dipendente, alla disponibilità di un diritto di privativa industriale²⁶. Essendo alternativi ed equivalenti tra loro, potrebbero mutare nel corso del tempo²⁷. Resta però fermo che l’innovazione non è solo un predicato formale ma coinvolgendo personale, investimenti e beni aziendali strategici, incide sul profilo strutturale della società e sulle strategie di gestione per aprire nuovi mercati, intercettando o creando nuovi bisogni.

Fatta eccezione per il problema sull’oggetto sociale delineato in apertura, i requisiti finora illustrati non sembrano porre particolari problemi per la società agricola²⁸. Infatti, l’introduzione del d.lgs. 99/2004 sembra aver ormai posto fine al tradizionale dibattito sulla possibilità di esercitare l’attività agricola anche in forma diversa dalla società semplice²⁹, nonostante la prassi restituisca ancora un da-

²⁵ Sottolineano tale aspetto, M. CIAN, *Le società start-up innovative. Problemi definitivi e tipologici*, cit., p. 413; ID., *Le start-up innovative a responsabilità limitata: partecipazioni, altri rapporti partecipativi e nuovi confini del tipo*, cit., p. 1179; MALTONI-SPADA, *L’impresa start up innovativa costituita in società a responsabilità limitata*, in *Riv. not.*, 2013, p. 1113; A. CAPRARA, *Innovazione e impresa innovativa*, cit., p. 1163.

²⁶ Il primo concerne le spese di ricerca e di sviluppo, che debbono essere uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* innovativa. Il secondo richiede che la società impieghi come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale che sia in possesso di titolo di dottorato di ricerca, di laurea o che abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati oppure in percentuale uguale o superiore a due terzi, di personale in possesso di laurea magistrale. Il terzo, infine, attiene alla titolarità di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

²⁷ S. MICOSSI, *Guide per gli adempimenti societari in tema di PMI innovative e start up innovative*, in *Riv. not.*, 2016, p. 191.

²⁸ Anche se poi, come si avrà modo di vedere, si potrebbero porre alcuni problemi, ad esempio sotto il profilo del ricambio generazionale. Per una disamina su tutti questi requisiti e le problematiche che ruotano intorno, sia consentito il rinvio a M. MAURO (a cura di), *Start-up e PMI innovative in agricoltura. Le imprese agricole tra innovazione e sostenibilità*, in corso di pubblicazione, ed ai relativi contributi.

²⁹ Cfr. su tutti S. CARMIGNANI, *Le società in agricoltura*, Milano, 1999 che ricostruisce il dibattito prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 99/2004. Muovendo dall’art. 2249 c.c. che parrebbe riservare l’esercizio dell’agricoltura in forma collettiva alla sola società semplice, parte della dottrina aveva ritenuto che la natura della società (agricola o commerciale) non dipendesse dall’oggetto sociale dichiarato dallo statuto ma dalla forma assunta (OPPO, *Materia agricola e forma commerciale*, in *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, III, Padova, 1950, p. 145).

to dove queste continuano ancora a essere preferite³⁰. Tuttavia, la normativa speciale non sembra privilegiare un particolare tipo. L’art. 2 individua regole di carattere generale riferite all’oggetto sociale e alla denominazione ‘agricola’ nella ragione sociale³¹, che debbono rispettare tutte le società, siano esse di persone oppure di capitali, alle quali saranno poi estesi i benefici introdotti per il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale

La tesi ha messo in evidenza una contrapposizione tra sostanza e forma che, nell’optare per una prevalenza di quest’ultima, non ha tenuto conto delle pressioni provenienti dal mondo agricolo di potersi organizzare anche sotto la forma di altri tipi societari. Alcuni hanno così ritenuto che i tipi previsti dal codice civile potessero comunque prestarsi ad assumere anche la forma di società agricola (C.A. GRAZIANI, *Società e contratto agrario nel sistema della legge n. 203/1982*, E. ROOK BASILE-A. GERMANÒ (a cura di), *La riforma dei contratti agrari dopo dieci anni. Bilanci e prospettive*, Milano, 1993, p. 210). Altri, invece, hanno sottolineato l’inadeguatezza della disciplina codicistica nel dare una efficiente tutela alle esigenze provenienti dal mondo agricolo, preferendo piuttosto orientarsi verso una forma di esercizio collettivo dell’agricoltura di natura atipica consistente nel c.d. contratto agrario plurilaterale associativo, da costruire attraverso un sapiente utilizzo dell’autonomia privata (A. CARROZZA, *Le caratteristiche specifiche di una società disegnata per l’esercizio dell’agricoltura (rapporto tra aspetti sostanziali e aspetti strutturali)*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, I, p. 156). Rispetto a tale ricostruzione non sono però mancate le critiche di chi ha rilevato che si tratterebbe di un nuovo tipo negoziale non previsto dall’ordinamento (G. GALLONI, voce *Contratti agrari*, in *Enc. Giur.*, VIII, Roma, 1988, p. 5) e di chi ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà a ricondurre entro lo schema associativo determinati fattori di produzione (E. ROMAGNOLI, *Impresa agricola*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XV, tomo II, Torino, 1986, pp. 1013). Altri, infine, hanno quindi optato per un giudizio di inidoneità parziale dei modelli societari tipizzati per le società commerciali (E. CASADEI, *Prospettive dello strumento societario in agricoltura: le normative agraristiche*, in AA. VV., *Prospettive dello strumento societario in agricoltura, Quaderni dell’Accademia dei Georgofili*, Firenze, 1993, p. 105).

³⁰ Ampiamente diffuso è anche l’esercizio dell’attività agricola attraverso la sola ditta individuale facente capo all’imprenditore. Le ragioni sono legate alle loro modalità di gestione molto più agili e snelle; né è vista come limitazione la confusione tra patrimoni, perché nella maggioranza dei casi l’attività agricola è esercitata su fondi altrui condotti in affitto oppure con beni personali del socio, di cui è divenuto titolare a seguito dei diversi passaggi intergenerazionali o acquisizioni.

³¹ Ai sensi dell’art. 2, I co., del d.lg. 99/2004, “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola”. Per S. CARMIGNANI, *Introduzione allo studio delle società agricole*, Milano, 2023, p. 15, si tratta di una scelta che, nel limitarsi a introdurre una disposizione dedicata all’oggetto sociale, non ha tenuto in considerazione il precedente dibattito dottrinale, che sollecitava una maggiore attenzione verso il profilo funzionale, per dare una disciplina delle società che fosse realmente speciale e che meglio si potesse avvicinare ai bisogni e alle esigenze provenienti dal mondo dell’agricoltura.



(“IAP”)³², limitando talune agevolazioni previste per il coltivatore diretto alle sole società di persone, con il corollario che la società di capitali potrà assumere solo la qualifica di IAP³³.

Coordinando dunque il d.lgs. 99/2004 sulle società in agricoltura con il d.l. 179/2012, lo *status* di *start-up* agricola innovativa potrebbe essere assunto dalle sole società di capitali, con una preferenza particolare -richiamando un dato che restituisce la prassi sulle società commerciali- per le s.r.l., che rispettino tutti i requisiti previsti dall’art. 25, II co., d.l. 179/2012, che abbiano previsto nella denominazione sociale la dicitura “società agricola” ed abbiano quale oggetto sociale “l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.”, con la precisazione che a tale *status* si accompagnerà di regola anche quello di IAP, senza comunque escludere che potranno essere *start-up* innovative anche le altre società di capitali.

Per quanto il contenimento alle sole società di capitali in prima battuta possa apparire una limitazione per il mondo agricolo ancora costellato da una prevalenza di società semplici, a meglio vedere andrebbe letto come una protezione a favore dei *founders*, legato alla perfetta separazione patrimoniale che garantisce solo tale tipo sociale cosicché, laddove il progetto innovativo non dovesse approdare ai risultati sperati, come del resto avviene con una certa frequenza, la società potrà seguire il suo percorso liquidatorio, senza intaccare il patrimonio personale di chi ha scommesso su tale iniziativa³⁴.

Inoltre, richiamando le sollecitazioni di Carrozza che richiedeva per le società in agricoltura una maggiore autonomia contrattuale che incidesse sul regime dei conferimenti, sui poteri, doveri e diritti dei soci, sulla governance e sul regime di mobilità dei fondi³⁵, la s.r.l. è oggi un modello che, rispetto al passato e a seguito della riforma del 2003, è stato finalmente dotato di quella autonomia e flessibilità che meglio si adatta a rispondere a questi bisogni, ben prestandosi ad assumere una configurazione

idonea a promuovere l’innovazione e, allo stesso tempo, venire incontro alle specifiche esigenze dettate dall’agricoltura³⁶.

4. Oggetto sociale ed esclusività dell’attività di impresa nelle *start-up*: la compatibilità tra due ambiti disciplinari.

Mentre i requisiti di durata, sede, produzione, distribuzione degli utili, modalità di costituzione, formazione del personale, investimenti in R&S, disponibilità di un diritto di privativa potrebbero, quanto meno in linea di principio, essere garantiti da una società agricola, molto più complesso è coordinare tra loro le due previsioni relative all’oggetto sociale.

Come anticipato, la disposizione per cui la *start-up* deve avere “quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” deve essere letta in relazione all’art. 2, I co., d.lgs. 99/2004. Detta norma attribuisce natura agricola a una società sulla base di un requisito di carattere oggettivo³⁷ che impatta anche esso sull’oggetto sociale, vale a dire l’obbligo di prevedere l’esercizio *esclusivo* delle attività di cui all’art. 2135 c.c.³⁸.

Sebbene la previsione sia stata introdotta per evitare che le società commerciali possano accedere ai

³⁶ La riforma del 2003 ha condotto la s.r.l. dall’essere una piccola società per azioni, fortemente costretta nello schema tipico della grande impresa, verso un modello che si apre a un largo utilizzo dell’autonomia privata e consente ampi spazi di personalizzazione e flessibilità. P. MONTALENTI, *Start-up, PMI innovative e mercati finanziari: profili generali*, op. cit., p. 1107, annovera tra gli elementi di flessibilità e personalizzazione la distribuzione delle competenze tra soci e amministratori (art. 2475 e 2479 c.c.); l’amministrazione disgiuntiva (art. 2475 c.c.); la consultazione scritta (art. 2475 e 2479 c.c.); l’estensione del diritto di informazione (art. 2476 c.c.); la liberalizzazione del recesso (art. 2473 c.c.); l’esclusione del socio (art. 2473 bis c.c.). Sull’idea che la forma a responsabilità limitata parrebbe quella che meglio possa favorire quei processi di innovazione, v. *ex multis* O. CAGNASSO, *La s.r.l. come strumento tipico per le società innovative*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2022, p. 1549; S. GUIZZARDI, *L’impresa start-up innovativa costituita in forma di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 553; M. SPIOTTA, *Sulla non fallibilità delle start-up*, in *Giur. comm.*, 2023, I, p. 142; G.P. LA SALA, *Start-up innovative: fattispecie e costituzione in forma di s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2017, p. 1118.

³⁷ Secondo S. CARMIGNANI, *Introduzione allo studio delle società agricole*, op. cit., p. 20, per quanto l’impostazione seguita dal legislatore formalmente sembri valorizzare il solo requisito oggettivo, concorrono anche ulteriori prescrizioni che riguardano la composizione della compagine sociale, introducendo un ulteriore elemento di natura soggettiva.

³⁸ Disposizione che rileva sul piano fiscale ove si consideri che tale esclusività deve essere misurata con riferimento all’intero anno finanziario per conseguire le agevolazioni fiscali ad essa riconosciute.

³² Sul punto, da ultimo, N. LUCIFERO, *Le qualifiche soggettive*, in L. COSTATO – F. ALBISINNI (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell’Unione europea*, op. cit., p. 439.

³³ Se il suo amministratore è IAP, con la precisazione che tale qualità può essere trasmessa ad un’unica società. Sull’estensione delle figure soggettive pensate per l’imprenditore individuale anche alla società, v. S. CARMIGNANI, *Introduzione allo studio delle società agricole*, op. cit., p. 83 nonché EAD., *Le società agricole*, in L. COSTATO – A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario. I. Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, Torino, 2011, p. 231.

³⁴ Che, eventualmente, ben potrebbe ricorrere alla s.r.l. unipersonale.

³⁵ A. CARROZZA, *Le caratteristiche specifiche di una società disegnata per l’esercizio dell’agricoltura (rapporto tra aspetti sostanziali e aspetti strutturali)*, op. cit., p. 156.

benefici previsti per quella agricola³⁹, le due previsioni sembrano apparentemente antinomiche. Poiché entrambe richiamano l’esclusività dell’oggetto sociale, sorge un dubbio sulla loro compatibilità, il che significa domandarsi se siano reciprocamente escludenti o possano convivere nel medesimo statuto⁴⁰.

La riforma del 2003 ha consacrato l’orientamento, già da tempo radicato in dottrina, per cui la nozione di oggetto sociale, come indicato all’interno dello statuto, coincide con quella di attività⁴¹. Nel suo rappresentare il programma della so-

³⁹ In argomento v. S. CARMIGNANI, *Fallimento e oggetto sociale: breve riflessione sul ruolo dell’effettività*, in *Dir. agroalim.*, 2019, p. 79.

⁴⁰ La domanda è posta da G. PISCIOTTA, *Startup, innovazione e società agricole*, op. cit., p. 647. In termini generali, può ritenersi ormai pacificamente ammessa la possibilità di costituire una società ad oggetto sociale plurimo, in tal senso, su tutti, G. MUCCIARELLI, *Profili dell’oggetto sociale nelle società di capitali*, in P. Abbadessa – G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, I, 2006, p. 310, pur con la precisazione che tale pluralità non assuma caratteristiche talmente ampie da risultare generica e indeterminata; nel caso qui in esame, però, è proprio il richiamo all’esclusività che parrebbe escludere la possibilità di configurare un oggetto sociale plurimo.

⁴¹ In tal senso G. MUCCIARELLI, *Profili dell’oggetto sociale nelle società di capitali*, op. cit., p. 307, che richiama, per le s.p.a. l’art. 2328, II co., n. 3), e per le s.r.l. l’art. 2463, II co., n. 3). Entrambe le disposizioni, la cui formulazione ai fini che qui rilevano è sovrapponibile, prevedono che “l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare (...) l’attività che costituisce l’oggetto sociale”. Con tale riforma, il legislatore recepisce i rilievi che già la dottrina aveva proposto fin dall’inizio degli anni ‘60, cfr. E. ZANELLI, *La nozione di oggetto sociale*, Milano, 1962. Sempre in dottrina, prima della riforma, G. LA VILLA, *L’oggetto sociale*, Milano, 1974 che guarda al rapporto tra oggetto sociale e scopo della società ed E. BERTACCHINI, *Oggetto sociale e interesse tutelato nella società per azioni*, Milano, 1995. Successivamente alla riforma del 2003, v. M. STELLA RICHTER JR., *Forma e contenuto dell’atto costitutivo della società per azioni, in Tipo - Costituzione – Nullità, Trattato delle Società per Azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 1, Torino, 2004, 231 ss.; L.E. NTUK, sub art. 2328, in *Il nuovo diritto societario. Commentario*, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, I, Bologna, 2004, 56 ss.; F. TASSINARI, sub art. 2328, in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Padova, 2005, I, 2639 ss.; M. BIANCA, *Oggetto sociale ed esercizio dell’impresa nelle società di capitali*, Milano, 2008; C. CACCAVALE, *Determinatezza dell’oggetto sociale ed eterogeneità delle attività economiche*, in *Contratto e impresa*, 2008, p. 839 ss.; M. MIOLA, *L’oggetto sociale tra autonomia statutaria ed autonomia gestoria*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2008, p. 703 ss.; Id., *Atti estranei all’oggetto sociale ed autorizzazione alle ratifiche assembleari tra vecchio e nuovo diritto societario*, in *Banca bors. tit. cred.*, 2009, p. 275; C.M. DE IULIIS, *Re melius perpensa: l’oggetto sociale è limite impreteribile dell’attività d’impresa*, in *Riv. dir. soc.*, 2011, p. 115; P. FERRO LUZZI, *La società tra l’oggetto ed il soggetto*, in *Riv. dir. comm. dir. gen. obbl.*, 2011, p. 308; S. CICCHINELLI, *La violazione degli obblighi gestori degli amministratori nelle società a oggetto sociale esclusivo*, in *Riv. dir. comm. dir. gen. obbl.*, 2012, p. 337; G. FERRI jr.-M. SILVA, *In tema di impossibilità di conseguimento*

cietà⁴², descrive ciò che i soci si sono prefissati di conseguire e che gli amministratori debbono portare in esecuzione attraverso la loro azione. L’oggetto sociale rappresenta così il perimetro entro cui si possono muovere gli amministratori⁴³, che trova un preciso riferimento nello statuto e che descrive una specifica attività su cui è stato deciso di rischiare il capitale investito⁴⁴. In tal senso, l’oggetto sociale opera a tutela dei soci nella misura in cui circoscrive l’area di rischio e, in caso di modifiche del medesimo, consente loro di poter esercitare il recesso e uscire dalla compagine⁴⁵.

Con specifico riguardo alle *start-up*, valga poi aggiungere che l’oggetto sociale è anche uno strumento che in un qualche modo tutela anche gli investitori, nella misura in cui dovrebbe descrivere l’innovazione che la società intende perseguire e su cui questi sono chiamati a scommettere, rammentando che si tratta di un progetto i cui esiti sono incerti ed è difficile fare pronostici sulle possibilità di recupero del credito⁴⁶.

Questa lettura funzionalistica porta così l’attenzione sull’importanza di formulare l’oggetto sociale con adeguata determinatezza. Non è dunque consentito compendiare le due previsioni di cui al d.l. 179/2012 sulle *start-up* innovative e del d.lgs. 99/2004 con una clausola eccessivamente generica,

dell’oggetto sociale e scioglimento delle società di capitali, in *Studi e materiali*, 2014, p. 601; M. RUGGI-G. SETTANI, *Gruppi di società e oggetto sociale*, in *Giur. comm.*, 2019, p. 245.

⁴² Usa l’espressione ‘programma’ G. MUCCIARELLI, *Profili dell’oggetto sociale nelle società di capitali*, op. cit., p. 307. Peraltro, sebbene non sia sempre corretto mutuare le categorie civilistiche con quelle giuscommercialistiche, sembra opportuno rilevare la continuità con il concetto di oggetto del contratto, oggi individuato nel programma negoziale, su cui v. G. VETTORI, *Contratto e rimedi*, III, Padova, 2017, p. 339, al quale si rinvia per la ricostruzione del dibattito. In argomento, cfr. anche N. IRTI, voce *Oggetto del negozio giuridico*, in *Noviss. dig. it.*, 1965, 799; G. DE NOVA, *L’oggetto del contratto “informatico”: considerazioni di metodo*, in *Dir. informazione e informatica*, 1986, 804.

⁴³ Sull’argomento, M. MIOLA, *Atti estranei all’oggetto sociale ed autorizzazione alle ratifiche assembleari tra vecchio e nuovo diritto societario*, op. cit., p. 275 che guarda al rapporto tra amministratori e assemblea, interrogandosi sui poteri di ratifica a questa conferiti nel caso l’azione dei primi esuli dai confini dell’oggetto sociale.

⁴⁴ Cass., 21 novembre 2002, n. 16416

⁴⁵ Si veda, per le s.r.l. l’art. 2473 c.c. (“in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto (...”), per le s.p.a. l’art. 2437 (“hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società”).

⁴⁶ Porta l’attenzione su questo profilo A. NICOTRA, *L’oggetto sociale nelle start-up innovative*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2020, p. 254



perché sarebbe da ritenersi invalida⁴⁷, con conseguenze ben più gravi per la società rispetto alla perdita dei benefici previsti dalle discipline speciali.

Nell'ambito di una cornice normativa che declina l'innovazione come un particolare modo di fare impresa e di gestire l'attività aziendale, in cui l'azione volta allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico può consistere, alternativamente, nell'impegno che si assume la società a sostenere determinati investimenti in ricerca e sviluppo, nell'impiego di personale che abbia avuto una determinata formazione accademica o, ancora, nella disponibilità tra i propri asset aziendali di un diritto di privativa industriale afferente all'attività di impresa⁴⁸, l'interrogativo da porsi è allora se l'attività agricola possa essere esercitata secondo queste modalità.

La risposta dovrebbe essere data articolando le riflessioni lungo due profili, tra loro connessi: le indicazioni che si traggono dai trattati europei e dalla nuova politica agricola comune, che in un qualche modo orientano l'interpretazione da dare alla definizione di imprenditore agricolo a seguito della riformulazione dell'art. 2135 c.c. avvenuta nel 2001.

Già scorrendo le finalità tracciate dall'art. 39 TFUE, la cui formulazione è rimasta sempre la medesima fin dal Trattato di Roma, emerge un'idea di agricoltura in costante evoluzione, dove l'innovazione potrebbe giocare un ruolo strategico. Esemplificativa è in particolare la lettera a), i cui contenuti probabilmente più degli altri incidono sul modo di condurre l'attività primaria. Nel richiedere un incremento della produttività, pretende che ciò avvenga attraverso lo sviluppo di un progresso tecnologico, lo sviluppo razionale della produzione agricola e un impiego migliore dei fattori di produzione. La disposizione può così essere letta in coordinazione con quella previsione, di ben più ampia portata e contenuta all'art. 3 TUE, a mente del quale l'Unione *"promuove il progresso scientifico e tecnologico"*. Già a livello di fonti primarie, il combi-

nato disposto di queste due norme apre importanti spazi all'ingresso dell'innovazione in agricoltura.

La suggestione pare poi confermata nella stessa PAC⁴⁹. L'art. 5 del Reg. (UE) 2115/2021 traccia i tre obiettivi principali, tra cui menziona anche *"promuovere un settore agricolo intelligente"*. Ad esso si va ad aggiungere anche l'art. 6 che, dopo aver tracciato gli obiettivi specifici della nuova PAC (par. 1), prosegue rammentando che questi *"sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento dell'agricoltura e delle zone rurali e sono interconnessi con lo stesso, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione"*.

Nell'ambito di una PAC che conferma sempre di più la sua estensione verso obiettivi che incidono sulla tutela dell'ambiente⁵⁰, la citata disposizione

⁴⁹ In argomento v. anche S. CARMIGNANI, *Le società agricole*, in L. COSTATO-F. ALBISINNI (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario*, op. cit., p. 453, la quale guarda agli impatti della nuova PAC sull'estensione della materia agricoltura e ai suoi riflessi sull'oggetto sociale.

⁵⁰ Da tempo la dottrina ha messo in luce la stretta connessione tra agricoltura e altre materie, da ultimo v. A. GERMANÒ-E. ROOK BASILE, *Le fonti nazionali*, op. cit., p. 19, dove si individuano, e si approfondiscono, quali profili di interferenza il governo del territorio, l'ambiente, il mercato e la concorrenza, il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, l'alimentazione, la salute e l'ordinamento civile. Sebbene gli Autori concentrino le loro riflessioni sul diritto nazionale, un analogo intreccio si registra anche ampliando l'ambito di osservazione al diritto europeo. Gli obiettivi PAC tracciati dall'art. 39, che già di per sé suggeriscono l'ampia portata della materia e delle problematiche connesse (cfr. su tutti L. COSTATO, *Agricoltura e prodotti agroalimentari nel TFUE*, in P. BORGHI-I. CANFORA-A. DI LAURO-L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 3), sono al contempo integrati anche da ulteriori obiettivi di carattere trasversale di cui è necessario tenere conto nelle politiche e azioni eurounitarie, tra cui la tutela dell'ambiente (art. 3, par. 3, TUE e art. 11 TFUE, v. G. SGARBANTI, *Le fonti dell'Unione europea*, in L. COSTATO-F. ALBISINNI (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 44). Osserva però L. RUSSO, *La PAC dal 2023: le azioni sul primo e sul secondo pilastro*, ivi, p. 83 che non sembra sempre possibile indirizzare la politica agricola comune verso una direzione ambientalista. Infatti, per quanto si tratti di una materia dalla portata trasversale, gli obiettivi assegnati alla PAC restano quelli tracciati dall'art. 39 TFUE. Il tema ricorre con una certa frequenza anche nelle riflessioni contenute nel volume di S. MASINI – V. RUBINO (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Bari, 2021 ove l'elemento che lega tra loro i diversi scritti si può individuare nel trinomio agricoltura-alimentazione-ambiente, su cui la nuova PAC è costruita. Provando a offrire qualche riferimento più specifico, la disciplina sui pagamenti agroambientali (su cui v. L. RUSSO, *Le "nuove" misure agroambientali della PAC 2023-27: quali novità?*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, p. 142), i c.d. ecoschemi (N. LUCIFERO, *I regimi ecologici volontari e la loro attuazione a livello nazio-*

⁴⁷ In questi termini A. TESTA, *Gli oggetti sociali degli atti delle società*, Torino, 2016, p. 20.

⁴⁸ La norma precisa che non è necessaria la sola titolarità di un diritto di privativa ma richiede che tale diritto debba essere direttamente afferente *"all'oggetto sociale e all'attività di impresa"*, proponendo una formulazione che non si distingue per chiarezza, nella misura in cui sembra porre su due piani differenti l'oggetto sociale e l'attività di impresa. Peraltro, segnalando una ulteriore ambiguità della formulazione, è da ritenersi che la precisazione contenuta con riguardo ai diritti di privativa debba riguardare anche gli altri due requisiti, ritenendosi che si abuserebbe delle agevolazioni previste dalla norma se gli investimenti in ricerca e sviluppo non avessero una ricaduta sull'attività dell'impresa o se la qualificazione del personale non fosse impiegata per meglio valorizzare l'oggetto sociale ma si risolvesse nella mera adesione a un requisito formale.



prova ad assecondare un’idea di agricoltura che richiede una innovazione sempre maggiore. Per quanto gli Stati siano liberi di scegliere gli obiettivi specifici e le relative misure da adottare, l’affermazione per cui l’innovazione è trasversale porta a ritenere che, a prescindere dalle selezioni operate nei piani strategici nazionali, la necessità di innovare il settore non può essere rinunciata, altrimenti l’agricoltura difficilmente sarà in grado di perseguire quella sostenibilità di cui oggi la PAC è fortemente intrisa⁵¹. D’altra parte, nonostante le sollecitazioni della dottrina cui il legislatore ha formalmente e progressivamente aderito nel corso degli anni⁵², si registra

nale, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, p. 289), il rafforzamento della condizionalità (A. DE BONI-E. DE MEO-R. ROMA, *Il nuovo sistema dei pagamenti diretti nella riforma della PAC 2023-27*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, p. 274), la centralità svolta dalla biodiversità (M. BRUNORI, *Diversità agricola. Dispiegare il concetto nel diritto dell’UE*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, p. 628) sono tutte esemplificazioni degli spazi sempre più ampi che la PAC riconosce ai profili ambientali, in origine sfruttati come leva per contenere le produzioni, per poi acquisire nel corso degli anni una sempre maggiore autonomia, anche grazie al rinnovato posizionamento assegnato all’ambiente nei Trattati (*ex multis*, per una sintesi sugli sviluppi storici della PAC v. L. COSTATO, *Lo sviluppo della politica agricola comune*, in ID.-F. ALBISINNI (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell’Unione Europea*, op. cit., p. 77). Mentre l’attenzione per l’ambiente sembra quindi una costante delle ultime PAC che nel corso degli anni è andata sempre più aumentando, un elemento di novità rispetto alle precedenti è l’apertura verso una considerazione dell’agricoltura anche per le sue implicazioni sociali, su cui si soffermano I. CANFORA-V. LECCESE, *La sostenibilità sociale nella nuova PAC*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, p. 110, che si focalizzano sugli strumenti per tutelare il lavoro in agricoltura, tema ampio su cui v. anche M. D’ADDEZIO, *Primi appunti in tema di partecipazione dei lavoratori nel settore agricolo e all’interno delle filiere produttive intersettoriali*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, p. 601; S. MASINI, *Neo-colonizzazione delle campagne: tutela del lavoro e diritti all’esistenza*, in *Giust. civ.*, 2020, p. 815; M. GIOIA-L. PAOLONI, *Terra e migranti*, in *Dir. agroalim.*, 2019, p. 295.

⁵¹ Da ultimo, cfr. F. ALBISINNI, *European law and sustainability after the cap reform of december 2021: challenges and perspectives for wine and vineyards*, in *Jus Vini*, 2023, p. 263, il quale isola le novità introdotte dalla nuova PAC che descrivono un legame sempre più stretto tra agricoltura e sostenibilità.

⁵² Su tutti v. E. ROOK BASILE, *Introduzione al diritto agrario*, Torino, 1985, p. 42 che propone una considerazione dell’agricoltura come attività in grado di compendiare fini produttivi, legati all’interesse del produttore, con finalità conservative, connesse alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, su cui poi tornerà in termini più estesi anche S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Torino, 2012. Le sollecitazioni della dottrina possono così essere lette parallelamente e in correlazione, solo per fare un esempio, con il ruolo sempre più pervasivo che ha avuto l’ambiente nel dettare gli sviluppi dell’agricoltura biologica, su cui v. N. LUCIFERO, *Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del diritto agroalimentare europeo*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, p. 477 nonché, per una ricostruzione storica del succedersi delle discipline, sia consentito il rinvio a M. MAURO, *Il nuovo regolamento*

ancora un’importante distanza dal perseguimento di questi obiettivi e, come è noto, in diverse occasioni l’agricoltura è stata posta al centro del dibattito politico per il suo forte impatto inquinante. Oggi è però richiesta un’inversione di rotta e, sull’onda delle dichiarazioni programmatiche tracciate dalla strategia *from farm to fork*, l’agricoltura dovrebbe diventare la protagonista di un importante processo di transizione. Nel fornire beni essenziali per la sopravvivenza dell’individuo, si cerca di incentivare il consumatore verso decisioni più sostenibili nel settore alimentare, da poter replicare anche altrove, così influenzando favorevolmente anche altri processi produttivi⁵³, favorendo l’incontro tra domanda e offerta.

Per quanto molte misure abbiano natura incentivante, l’attuale PAC traccia dunque una direzione che va verso una alleanza sempre più forte tra agricoltura e innovazione, che naturalmente non è fine a se stessa ma dovrebbe contribuire a perseguire le finalità dell’art. 39 TFUE e, allo stesso tempo, anche tutti quegli obiettivi di sostenibilità che la nuova PAC dichiara, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici, lo sviluppo di energia sostenibile, l’efficiente gestione delle risorse naturali, la tutela della biodiversità, solo per citarne alcuni. Tutto ciò inevitabilmente incide sul modo di fare agricoltura nella misura in cui il processo di transizione che la coinvolge passa inevitabilmente attraverso un ammodernamento del settore.

Spostando così lo sguardo al diritto nazionale, chiamato in un qualche modo a recepire le indicazioni europee, non fosse altro in forza di quanto previsto dall’art. 117, I co., Cost., la nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. non sembra costituire un ostacolo a questo modo di esercitare le attività di

sull’agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi, in *Dig. giur. agr. alim. amb.*, 6-2018, p. 1.

⁵³ La sollecitazione è di S. BOLOGNINI, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, cit., p. 626, che riflette sulla funzione propulsiva che possono esercitare le scelte del consumatore (“mai come in questo periodo, in cui la forte integrazione degli scambi commerciali internazionali e la saturazione per certi versi dell’offerta costringono a calibrare – quantitativamente e qualitativamente – la produzione sulla base di ciò che può trovare un’effettiva allocazione sul mercato, il consumatore, con le sue scelte d’acquisto, avrebbe il potere di decretare il successo di determinati prodotti e, quindi di indirizzare i modelli di produzione”), della quale v. anche PAC, *sostenibilità e bioeconomia*, in S. MASINI – V. RUBINO (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, op. cit., p. 53, dove si indaga come la nuova PAC, e gli obiettivi di sostenibilità da questa posti, ambirebbero a influenzare un nuovo processo di produzione all’insegna di una sempre maggiore circolarità e di quella che è oggi definita bioeconomia, nonostante non manchino le criticità.

coltivazione, allevamento e selvicoltura secondo schemi innovativi⁵⁴.

È stato sottolineato che la mobilità dei confini della materia è “soggetta all’evolversi delle tecniche di produzione”⁵⁵ e l’art. 2135 c.c. ne consente l’adozione. Richiamando concetti noti, quando il legislatore del 1942 ha definitivamente sdoganato l’esercizio dell’agricoltura dal diritto dei beni per attrarla verso il diritto dell’impresa⁵⁶, non ha sentito l’esigenza di specificare che cosa si intendesse con coltivazione, allevamento e selvicoltura, probabilmente sul semplice e banale presupposto che, per quanto questa potesse essere esercitata avvalendosi di macchinari sempre più evoluti, non vi era forse un livello di conoscenze tali da prevedere l’esercizio di una delle tre attività secondo forme sganciate dal fondo. Con lo scorrere degli anni il settore agricolo ha richiesto lo sviluppo di varietà più resistenti e produttive, personale maggiormente qualificato e investimenti per sviluppare tecniche di coltivazione fuori suolo, il tutto in un contesto in cui le superfici da coltivare si sono ridotte progressivamente e i problemi di *food security* non sono cessati, cui si sono andate ad accompagnare sempre più diffuse esigenze di *food safety*.

Per rispondere a questi bisogni, e facendo così un salto normativo di quasi sessant’anni, l’art. 2135 c.c., come novellato a seguito della riforma del 2001, restituisce un’immagine dell’agricoltura, e segnatamente delle tre attività primarie, che consentono all’imprenditore ampi margini di manovra. La riformulazione definisce la coltivazione, l’allevamento e la selvicoltura come la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso⁵⁷, disinteressandosi a come avvenga

tale cura e sviluppo, ma aggiungendo anche che potrebbe trattarsi di una modalità che prescinde dalla disponibilità materiale di un fondo rustico la cui rilevanza, sebbene affievolita, non è però del tutto estinta ma diminuita a legame potenziale⁵⁸. La novella, da inquadrare nell’ambito di un disegno più ampio che ambiva a liberare l’imprenditore agricolo da una posizione di tradizionale isolamento⁵⁹, non

correre le linee del dibattito concernente la perimetrazione della nozione di agrarietà che, da un lato, cercava di contenere le aperture che avrebbe potuto determinare l’apertura *tout court* al criterio agrobiologico e, dall’altro, intendeva dare una risposta all’esigenza di ricomprendervi anche le nuove tecniche di coltivazione e di allevamento che si stavano progressivamente affermando (su cui v. su tutti da A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, *Commento all’art. 2135 c.c.*, op. cit., p. 561), valga qui solo ricordare che la novella del 2001 è stata fortemente ispirata da queste riflessioni, introducendo una riformulazione dell’art. 2135 c.c. nel contesto di un articolato intervento innovatore che ha toccato l’intero settore dell’agricoltura. In esecuzione della delega contenuta nella l. 5 marzo 2001, n. 57, *Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*, sono stati approvati tre decreti legislativi, tutti in data 28 maggio 2001 e, segnatamente, il d.lgs. 226/2001, *Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura*; il d.lgs. 228/2001, *Orientamento e modernizzazione del settore forestale*; il d.lgs. 228/2001, *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*. A tali provvedimenti le principali riviste del settore hanno dato ampio spazio, v. il fascicolo IV della *Riv. dir. agr.*, 2001 e il fasc. II-III della *Riv. dir. agr.*, 2002, interamente dedicati al tema. Anche la rivista *Nuove leggi civili commentate* vi ha dato spazio, L. COSTATO (diretto da), *Commentario a I tre Decreti orientamento della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, p. 668 ss. Pure la *Rivista di diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell’ambiente* ha pubblicato un numero monografico, v. l’uscita 9-10, 2001. Sempre in argomento cfr. anche gli atti dell’incontro *I decreti delegati per la legislazione di orientamento in agricoltura*, organizzato l’11 luglio 2001 a Firenze dall’Accademia dei Georgofili, in I Georgofili – Quaderni, Firenze, 2002, con relazioni di M. GOLDONI, *Il progetto*, E. CASADEI, *L’impresa*, F. ALBISINNI, *Il territorio*, L. COSTATO, *Il mercato*, G. AMADEI, *Riflessi economici*, in *I Georgofili-Quaderni 2002-II*, Firenze, 2002.

⁵⁸ Ciò non significa dare rilievo a qualsiasi gestione del ciclo biologico ma limitare l’agricoltura a quelle sole attività che potrebbero essere esercitate sul fondo rustico, lasciando libero l’imprenditore agricolo di optare poi per modalità differenti, su cui v. L. COSTATO, *Fondamenti di diritto agrario*, Padova, 2012, p. 13, che invita a “saper distinguere il problema della terra da quello dell’agricoltura”, ritenendo, ad esempio, che non dovrebbe essere considerata attività agricola la coltivazione di batteri *in vitro*, sebbene sempre di cura e sviluppo del ciclo biologico si possa trattare.

⁵⁹ In un contesto in cui anche l’agricoltura ha iniziato a essere sottoposta a un processo di industrializzazione e l’impresa agricola è stata “analizzata non per sé sola, ma in un reticolo di relazioni” (così F. ALBISINNI, *Sistema agroalimentare* (voce), in *Dig. disc. priv.*, 2009, p. 483), la riforma del 2001 segna il momento in cui il legislatore ha finalmente manifestato la volontà di svincolare la produzione primaria dal suo tradizionale isolamento, imposto dai confini del fondo rustico. Come ricordato da A. JANNARELLI, *L’impresa agricola nel sistema agroindustriale*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2002, p. 215, ciò si deduce dal venire meno del legame con il fondo, che amplia i confini

⁵⁴ D’altra parte, già S. CARMIGNANI, *Le società in agricoltura*, op. cit., p. 236 aveva ritenuto che la previsione sull’oggetto sociale non precludesse la possibilità di configurare come agricola quella società che si dedica all’esercizio di attività principali in via principale o a quella di produzione di energia.

⁵⁵ L’espressione è di A. GERMANO-E. ROOK BASILE, *Le fonti nazionali*, op. cit., p. 16, secondo questi Autori l’ampliamento è stato dapprima determinato dall’elevazione dell’attività agricola al rango di impresa, liberandola da quel legame troppo stringente con la proprietà, cui poi si è accompagnato l’evolversi delle tecniche di produzione, che hanno contribuito a determinare contenuti e confini nuovi della materia.

⁵⁶ Questo passaggio è stato ampiamente sviluppato sotto il profilo storico da A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE, *Commento all’art. 2135 c.c.*, op. cit., p. 544

⁵⁷ La formulazione recupera la tesi che già era stata espressa da A. CARROZZA, *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, Milano, 1975, p. 74 e Id., *Agricoltura (teoria generale)* (voce), in *Dig. disc. priv. - sez. civ.*, Torino, 1987, p. 222 il quale, nel definire l’agricoltura, scriveva “svolgimento di un ciclo biologico concernente l’allevamento di animali o vegetali che appare legato direttamente o indirettamente allo sfruttamento delle forze e delle risorse naturali e che si risolve economicamente nell’ottenimento dei frutti” (p. 74). Senza ripeter-

solo ha attratto all’agricoltura attività quali il vivaismo o l’allevamento di animali in batteria ma - aspetto ben più importante - ha aperto nuovi spazi per rinnovate forme di cura e sviluppo del ciclo biologico, quali l’idroponica, acquaponica o aeroponica, coltivazione verticale, verso cui molti imprenditori si stanno oggi sempre più orientando, importando l’agricoltura anche in contesti urbani⁶⁰.

Analogamente, anche l’ampliamento delle attività connesse offre rinnovati spazi di ingresso all’innovazione. Basti solo pensare a tutto il blocco che si riferisce alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione. Anche in tal caso, sono rinvii che offrono ampie opzioni, soprattutto laddove si voglia dare seguito a quell’idea espressa da autorevole dottrina per cui le attività connesse non coincidono con operazioni che potrebbero far parte della stessa attività primaria ma, piuttosto, debbono avere una rilevanza autonoma nei confronti dei terzi, quali ad esempio l’inserimento di vitamine o altre specifiche sostanze

dell’impresa agricola; dall’estensione delle attività connesse, che valorizza l’aspetto multifunzionale; dall’equiparazione di alcune realtà imprenditoriali a imprese agricole (art. 1, II co., del d.lgs. 228/2001), dovuta a “una più trasparente e consapevole strutturazione delle relazioni sistemiche tra mondo della produzione agricola e mondo delle imprese fornitrici di input”. Tuttavia, l’Autore non manca di denunciare il ritardo del legislatore italiano, rilevando come la valorizzazione della cooperazione tra imprese agricole vada inizialmente riconosciuta al merito della giurisprudenza, quando ha attribuito natura agricola alle cooperative di trasformazione e commercializzazione costituite tra imprenditori agricoli. Al contempo, la dottrina già da tempo aveva iniziato a delineare nuovi percorsi per liberare l’impresa agricola dallo stato di emarginazione in cui si trovava, svincolandola dalla dipendenza dal fondo (A. CARROZZA, *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, op. cit., p. 74), proiettandola in un mercato concorrenziale (E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza: riflessioni in tema di circolazione dell’azienda*, Milano, 1988, p. 77) e assegnandole un ruolo che trascende la mera produzione e che può concernere pure la erogazione di servizi (L. FRANCARIO, *L’impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988, p. 27), cui però il legislatore aveva in precedenza risposto con provvedimenti di carattere sporadico e promozionale, senza una adeguata visione di sistema.

⁶⁰ Senza entrare nel merito dei contenuti, ma al solo scopo di evidenziare l’interesse per l’argomento, basti pensare che la Regione Lombardia ha già disciplinato il *vertical farming* (L.R. Lombardia, 8 novembre 2021, n. 21, *Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana*) e in altre Regioni sono state depositate proposte tra cui la Puglia (20 febbraio 2022, *Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana*), il Veneto (PdL 160 del 20 ottobre 2022, *Misure a sostegno dell’agricoltura verticale* e PdL 162 del 21 ottobre 2022, *Disposizioni per l’agricoltura urbana e periurbana*) e il Piemonte (PdL 182 del 12 gennaio 2022, *Sostegno alle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica e alle relative filiere produttive*). A questo quadro si aggiunge anche un’iniziativa a livello statale risalente alla precedente legislatura (PdL 1258 del 11 ottobre 2018, *Delega al governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica*).

nutritive nel corso delle operazioni di trasformazione del prodotto di base⁶¹. Si può così intuire che si propone un’accezione di attività connessa molto più complessa e articolata, con una flessibilità di contenuti tale da potersi adattare ed essere in grado di rispondere alle esigenze di un imprenditore agricolo che, per potersi differenziare sul mercato, sempre di più guarda all’innovazione non solo con riguardo alle attività principali ma anche con riferimento a quelle elencate al terzo comma dell’art. 2135 c.c. Queste potrebbero conferire al prodotto una specifica qualità, che non sarebbe impressa da una particolare cura o sviluppo del ciclo biologico, ma da quella successiva e autonoma attività commerciale, divenuta agricola per attrazione, dove l’innovazione potrebbe giocare un ruolo strategico.

La riforma del 2001 sembra allora offrire una rinnovata immagine dell’attività agricola, che non fotografa solo il presente ma la proietta verso il futuro, lasciando all’imprenditore margini di autonomia su come esercitare la “cura o sviluppo di un ciclo biologico”, con il limite, per non estendere eccessivamente i confini dell’agrarietà e perderne il controllo, che si tratti di attività “che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. Allo stesso tempo, pure l’ampliamento delle attività connesse potrebbe trovare una delle possibili ragioni giustificatrici nell’ambito di questo contesto, dovendo rilevare che, anche sotto questo profilo, la norma non sembra porre ostacoli nel ricorrere all’innovazione, sempre che ricorrano i requisiti della unisoggettività e uniaziendalità.

Provando a tirare le fila del discorso, quando il legislatore nel 2004 ha inteso disciplinare le società in agricoltura, aveva ben presente la portata e gli obiettivi della riforma del 2001. Sebbene la società debba avere “quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile”, il rinvio parrebbe correre all’intera norma, tanto alle attività principali quanto a quelle connesse, ben potendo entrambe essere esercitate tanto secondo forme più tradizionali quanto proponendo modalità più avanzate, lungo quel solo tracciato dalle fonti europee poco sopra richiamate. In altri termini, l’esclusività dell’attività dell’impresa agricola ben potrebbe comprendere anche le ulteriori iniziative collegate all’innovazione per quanto esse debbano essere direttamente riconducibili alle prime.

Secondo l’interpretazione appena suggerita, l’art. 2135 c.c. parrebbe contenere già il seme dell’innovazione, con il corollario per cui la previ-

⁶¹ L’esempio è di A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, op. cit., p. 96



sione di cui all'art. 1, I co., del d.lgs. 99/2004, che rinvia alla definizione di imprenditore agricolo nella sua interezza, sembra porsi in una posizione di complementarità rispetto all'art. 25, II co., lett. f), in materia di *start-up*. Detta diversamente, non sembra potersi escludere a priori che le due previsioni sull'esclusività dell'oggetto sociale possano convivere all'interno del medesimo statuto, nella misura in cui un'impresa agricola potrebbe orientare l'esclusiva cura e sviluppo di un ciclo biologico, o lo svolgimento di talune attività connesse di valorizzazione, verso l'altrettanto esclusivo o prevalente sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, rammentando che il riferimento può essere indirizzato sia verso il prodotto o servizio in sé sia al processo che ha consentito di ottenerlo⁶², guardando tanto alle attività principali quanto a quelle connesse.

In questa prospettiva, sarà compito dei *founders*, che desiderano avvalersi dei benefici previsti per la *start-up*, specificare verso quali forme innovative, tra quelle proposte dal d.l. 179/2012, intendono sviluppare il loro modello di business agricolo, fermo ovviamente il rispetto degli ulteriori requisiti ivi previsti.

5. PMI innovative e società agricole.

Anche laddove la ricostruzione proposta sia revocata in dubbio, nel 2015 il legislatore ha esteso i benefici previsti per le *start-up* anche a favore delle PMI innovative, adottando un *corpus* normativo che, per certi profili, supera le ambiguità della disciplina del 2012 in punto di oggetto sociale⁶³.

A ben vedere, però, il problema non sembrerebbe tanto relativo all'oggetto sociale quanto al requisito per cui la società non debba essere costituita da più di sessanta mesi ed è vietata la cessione di azienda. In un contesto in cui l'agricoltura continua a essere spesse volte esercitata di generazione in generazione, potrebbe accadere con una certa frequenza che il predetto termine si configuri come un ostacolo alla costituzione di una *start-up* innovativa, non potendosi ritenere che possa essere aggirato costituendo una *newco* dall'impresa di partenza, ove

conferire un ramo della precedente azienda familiare⁶⁴.

Al contempo, la formulazione della norma non sembra però vietare che la *start-up* possa prendere in affitto un ramo aziendale per destinarlo a fare innovazione⁶⁵, aprendo così gli spazi a una soluzione che, da un lato, conferisce alla *start-up* un asset di beni per esercitare l'attività di impresa e, dall'altro, qualora il programma innovativo non riuscisse a essere realizzato, garantisce una protezione ai beni familiari affittati che, al momento della cessazione dell'attività, ritorneranno nella disponibilità del titolare. In un contesto quale quello italiano, ove la società semplice continua ad essere ancora molto diffusa, è tutt'altro che infrequente il conferimento nella società di beni personali da parte della persona fisica. Non sembra però un abuso il fatto che questi possano rientrare nella disponibilità del conferente, previo riequilibrio economico dei relativi apporti, per essere successivamente affittati alla neocostituita s.r.l., senza che ciò possa configurarsi come il tentativo di aggirare la previsione di cui alla lettera d), stante il *medium* della persona fisica⁶⁶. Ovviamente, questa non è l'unica soluzione e le alternative potrebbero essere svariate e molteplici, da costruire caso per caso, sulla base del modello di *governance* adottato.

⁶⁴ La giurisprudenza ha da tempo equiparato il conferimento di azienda a cessione d'azienda, tra le ultime pronunce cfr. Cass., 26 settembre 2019, n. 24101 e Cass., 5 luglio 2019, n. 18143.

⁶⁵ La soluzione dell'ammissibilità dell'affitto d'azienda è stata confermata anche dal MISE, nel parere 155183 del 3 settembre 2015. Valga poi aggiungere che sempre il MISE, con parere 164069 dell'8 ottobre 2013 ritiene che l'imprenditore individuale, che si costituisca in s.r.l. unipersonale, possa conferirvi la propria azienda e dar vita ad una *start-up* innovativa, riconducendo l'operazione ad un fenomeno che definisce di trasformazione eterogenea atipica da ditta individuale a società.

⁶⁶ Si tratta di un profilo controverso, su cui si registrano posizioni differenti nella prassi. Sebbene da tempo la giurisprudenza abbia equiparato il conferimento di azienda alla cessione d'azienda, sulla base del dato testuale di cui all'art. 1, II co., d.l. 1/2012 ("le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera") il MISE aveva dapprima suggerito una linea interpretativa ispirata al formalismo (v. Parere del MISE 164029/2013 del 8 ottobre 2013). Tuttavia, a distanza di pochi mesi, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una interpretazione differente che, nell'essere maggiormente allineata ai precedenti giurisprudenziali, ha offerto una lettura estensiva dei divieti di cui alla lettera g) (Circolare AdE 16/E/2014), cui sembra poi essersi allineato anche lo stesso MISE nel 2020 (Parere 68529/2020). Se tale impostazione sembra funzionale a evitare che vi possa essere una continuità tra attività imprenditoriali pregresse, già si è detto che l'affitto di azienda non sembra però violare il divieto, in virtù della temporaneità del negozio giuridico instaurato e del differente *animus* (parere 155183/2015, cit.).

⁶² A conferma, basterebbe scorrere la sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle *start-up* per rendersi conto che non mancano le imprese agricole ivi iscritte.

⁶³ Questa è la posizione di G. PISCIOTTA, *Startup, innovazione e società agricole*, op. cit., p. 657.

Certo è che, laddove si ritenga che l’operazione sia costruita in violazione di legge, si potrebbe passare direttamente per la costituzione di una PMI innovativa, rispetto alla quale la preclusione non opera, con il vantaggio non trascurabile che i benefici non avranno una efficacia circoscritta al quinquennio⁶⁷.

A prescindere che la forma sia quella della *start-up* o della PMI innovativa, in entrambe le ipotesi si tratta di soluzioni che consentono di preservare l’originaria attività, per creare compagini societarie autonome e distinte tra loro, cosicché i possibili esiti negativi di quella “innovativa” non andrebbero a intaccare la precedente attività, limitando gli effetti di una possibile crisi di impresa e salvaguardando l’asset aziendale di famiglia. Questa opzione sembra scarsamente presa in considerazione dal d.l. 179/2012, nonostante in agricoltura possa avere un’utilità consentire la creazione di una sorta di *spin-off* che, quanto meno nella fase iniziale, consenta di preservare l’originaria impresa, anche per la funzione che questa svolge di contrasto all’esodo rurale e custode del territorio. Resta inteso che in assenza del timore che l’innovazione intacchi la pregressa attività, ma al contrario possa costituire un aiuto per una migliore gestione del ciclo biologico, è possibile iscrivere la società agricola direttamente nel registro delle PMI innovative, laddove ne ricorrano i requisiti e senza costituire una *newco*.

Le osservazioni che precedono portano così a dover chiarire cosa si intenda con PMI innovativa. Il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, che completa il quadro normativo di riferimento, incentiva lo sviluppo di un’impresa innovativa e ambisce a creare un micro-sistema di diritto societario speciale riservato all’innovazione⁶⁸.

Più nello specifico, l’art. 4 dà la definizione di PMI innovativa, con questa intendendo l’impresa, costituita in forma di società di capitali o cooperativa, che rientri nella definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE⁶⁹ e che presenti una serie di requisiti. Deve dunque trattarsi di una società

⁶⁷ Cfr. G. PISCIOTTA, *Startup, innovazione e società agricole*, op. cit., p. 657.

⁶⁸ In questi termini M. CIAN, *Società start-up e PMI innovative*, op. cit., p. 969. Sulle PMI innovative, v. anche A. BOLLETTINARI, *Le novità previste dal d.l. 3/2015: l’introduzione delle “piccole e medie imprese innovative” e la modifica della disciplina della “start-up innovativa”*, in *Nuovo dir. soc.*, 2015, p. 43.

⁶⁹ Sono dunque PMI le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni. In tal senso, sembra opportuno precisare che il calcolo della dimensione aziendale deve tenere in considerazione anche i rapporti societari di associazione e collegamento con altre imprese. Vale così sottolineare che tali parametri sono ampiamente rispettati dalla stragrande maggioranza delle imprese agricole nazionali.

residente in Italia, il cui ultimo bilancio di esercizio o l’ultimo bilancio consolidato siano stati certificati da un revisore contabile, che non possiede azioni quotate in un mercato regolamentato e non sia già iscritta al registro delle *start-up* innovative e degli incubatori certificati. Sono poi previsti tre requisiti obbligatori, dei quali la società ne deve possedere almeno due. Al pari della *start-up*, sebbene con soglie numeriche differenti, riguardano investimenti in R&S, impiego di personale altamente qualificato e disponibilità di un diritto di privativa industriale⁷⁰.

Da questi cenni essenziali affiorano profili di continuità e discontinuità tra *start-up* e PMI innovativa. Due sono in particolare le differenze che emergono immediatamente, oltre all’assenza di limitazioni in punto di costituzione mediante fusione, scissione o cessione di azienda.

In primo luogo, mentre la *start-up* ha una vocazione transitoria e i benefici cui può accedere cessano dopo cinque anni, la PMI Innovativa ha potenzialmente una durata illimitata, sempre che mantenga per tutta la durata della sua vita i requisiti di innovazione⁷¹. In tal senso, e passando così al secondo rilievo, se la previsione sull’oggetto sociale presentava almeno due punti critici, non chiarendo se la valutazione sulla innovatività dei prodotti o servizi offerti andasse basata sull’attività dichiarata nello statuto o su quella effettivamente svolta né specificando i criteri alla stregua dei quali svolgere la valutazione⁷², il d.l. 3/2015 non contiene alcuna disposizione sul punto e si limita ad attribuire il predicato di innovatività sulla base del possesso di due dei tre requisiti obbligatori alternativi tra loro. Per quanto sia pur vero che per entrambe le fattispecie siano simili, manca però un allineamento tra i valori. Quelli previsti per le *start-up* sono più rigorosi ma alle PMI è richiesto di garantire due requisiti su tre, mentre per le *start-up* è sufficiente uno solo. Si tratta di disallineamenti non facilmente spiegabili.

⁷⁰ In particolare, la destinazione delle spese investite in ricerca e innovazione in misura pari o superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione; l’impiego di personale che abbia avuto una formazione di eccellenza certificata in misura pari ad almeno 1/5 della forza lavoro complessiva; la titolarità, anche quale depositaria o licenziataria, di almeno un diritto di privativa industriale Per approfondimenti su questi requisiti e sui precedenti, v. S. MICOSI, *Guide per gli adempimenti societari in tema di PMI innovative e start up innovative*, op. cit., p. 171

⁷¹ Così M. CIAN, *Società start-up e PMI innovative*, op. cit., p. 970, per il quale il fattore tempo non gioca alcun ruolo ai fini dell’accesso ai benefici previsti per la PMI innovativa, rilevando esclusivamente la volontà da parte della società di conservare i requisiti di innovatività.

⁷² Su tali problemi v. M. CIAN, *Le società start-up innovative. Problemi definitivi e tipologici*, op. cit., p. 412 e P. BENAZZO, *La s.r.l. start-up innovativa*, in *NLCC*, 2014, p. 109



Provando così a trarre alcune considerazioni sistematiche da questo confronto, la PMI innovativa avrebbe dovuto essere l'auspicato sbocco della *start-up* innovativa, una volta trascorsi i 60 mesi di incubazione previsti dal d.l. 179/2012. Invece, l'introduzione di requisiti per certi tratti meno stringenti, cui si accompagna la sostanziale parificazione delle agevolazioni, diminuisce l'attrattività per la *start-up* in favore delle PMI innovative, se solo si considera che l'unica sostanziale differenza si misura sotto il profilo della disciplina sulla crisi di impresa, che sarà poi fortemente incisa dal d.l. 14/2019 tale da ridurre la portata dell'esonero previsto dal d.l. 179/2012 solo per la *start-up*, vieppiù se si ha come parametro di riferimento l'impresa agricola che comunque sarebbe assoggettata a una normativa speciale.

Sebbene la riforma del 2015 avesse l'obiettivo di agevolare ogni impresa dedicata all'innovazione, anche oltre il tempo della sua incubazione, sarebbe forse stata opportuna una maggiore diversificazione, eventualmente prevedendo ulteriori benefici a favore delle *start-up* che si trovano in una più delicata fase di genesi e che operano nella prospettiva di potersi trasformare, in un futuro, in PMI innovative, sostenendo di più chi sta intraprendendo un'attività di innovazione rispetto a chi, pur continuando a innovare, ha un'impresa già avviata. Tuttavia, sia guardando alle *start-up* sia alle PMI innovative, è proprio l'elemento dell'innovazione che presenta tutta una serie di ambiguità e una formulazione a maglie talmente larghe, tali da consentire l'accesso ai benefici anche per imprese la cui forza di innovare potrebbe non essere così significativa⁷³.

Quest'ultimo rilievo, però, sembra aver un minore impatto per il comparto agricolo. Come visto nelle pagine precedenti, l'Unione Europea incentiva un largo utilizzo dell'innovazione, che promuove anche attraverso l'erogazione di sussidi, destinati a finanziare specifici progetti. In tal senso, l'impresa che ne beneficia ha in qualche modo già ottenuto un formale riconoscimento circa la natura del proprio progetto imprenditoriale che, in sede di controlli, potrà senz'altro far valere. Pur nella consapevolezza che l'argomento ha una rilevanza limitata quando la società deve iscriversi all'elenco delle *start-up* o delle PMI innovative, non fosse altro perché non ha probabilmente ancora partecipato a tali bandi, vale

⁷³ Ad esempio, secondo M. CIAN, *Società start-up e PMI innovative*, op. cit., p. 970, per accedere ai benefici di una PMI innovativa basterebbe costituire una s.r.l. che disponga della licenza per la registrazione e la diffusione di seminari, ricorrendo a dottori di ricerca per il confezionamento dei medesimi e investendo una somma adeguata nella ricerca di più efficienti formule di *business*. In tal caso, sarebbero integrati tutti i tre requisiti, ma non mancherebbero dubbi sulla reale portata innovativa dei servizi offerti.

rammentare che l'iscrizione negli elenchi speciali avviene automaticamente e sulla base di autodichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante.

6. Gli effetti del riconoscimento, il regime delle agevolazioni.

A prescindere che una società agricola opti per la forma della *start-up* o per quella della PMI innovativa, già si è anticipata la sostanziale equiparazione delle agevolazioni cui entrambe possono accedere e le aree in cui intervengono.

Nel rammentare che le imprese agricole già godono di tutta una serie di benefici, sorge l'opportunità di ricostruire il rapporto tra due regimi incentivanti di carattere speciale. Sotto questo profilo, non può essere data una risposta universalmente univoca, ma è necessario differenziare, definendo i tratti essenziali delle misure più significative⁷⁴.

Un primo gruppo riguarda le agevolazioni di natura societaria, distinguendo tra quelle cui possono accedere tutte le società e quelle riservate alle sole s.r.l. Per tutte le società innovative, è introdotta una disciplina di favore relativa alla riduzione del capitale per perdite. In deroga agli articoli 2446, 2447 c.c. per le s.p.a. e 2482-bis e 2482-ter c.c. per le s.r.l., se le perdite sono superiori ad un 1/3 del capitale sociale ma non intaccano il minimo legale, è prevista una estensione a dodici mesi dell'obbligo di ricapitalizzazione; quando invece la perdita compromette il minimo legale, è consentito il differimento della ricapitalizzazione alla chiusura dell'esercizio successivo, senza che possa operare la causa di scioglimento della società⁷⁵. Al beneficio

⁷⁴ Il quadro delle agevolazioni è esteso e frammentato, non avrebbe senso ripercorrerle una per una, considerato anche che molte di queste riguardano l'accesso a specifici finanziamenti. L'ultimo pacchetto di agevolazioni è stato introdotto con il d.l. 19 Maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, convertito in Legge 17 Luglio 2020 n. 17 che all'art. 38 dedica alcune misure alle *start-up*, le quali consistono in miglioramenti di soglia numerica rispetto ai benefici già previsti. Una sintesi aggiornata al 2022 delle diverse misure di favore è illustrata al seguente link, https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Agevolazioni_startup_innovative_giugno_2022.pdf

⁷⁵ Su questa facoltà, v. O. CAGNASSO, *Note in tema di start-up innovative, riduzione del capitale e stato di crisi (dalla "nuova" alla "nuovissima" s.r.l.)*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2014, p. 7, che legge l'agevolazione in stretta correlazione con l'esenzione dalle procedure fallimentari. Per una lettura critica, cfr. E. FREGONARA, *L'equity based crowdfunding e nuovo modello di finanziamento per le start-up innovative*, op. cit., 2294, secondo la quale il rinvio a nuovo e il differimento della ricapitalizzazione amplia considerevolmente il passivo e pregiudica le possibilità di ripresa, a danno dei finanziatori e investitori. Il fenomeno va così letto nell'ambito di un processo che sta portando a un progressivo indebolimento della funzione di garanzia supplementare svolta dal capitale sociale, su cui v. C.

sembra che possano accedere anche le imprese agricole, non constando norme speciali dedicate all’agricoltura che lo escludano o siano incompatibili.

Passando alle agevolazioni riconosciute alle sole s.r.l., *start-up* e PMI possono aprirsi al mercato del capitale di rischio, attraverso la creazione di categorie di quote da offrire sul mercato anche tramite portali *online*, il che le porta ad avvicinarsi sempre di più alle s.p.a.⁷⁶. Ai sensi dell’art. 26, l’atto costitutivo può ammettere quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie, fino a prevedere anche quote prive del diritto di voto, con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione o, finanche, con diritti di voto limitati a taluni argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni. Rompendo così quel legame di proporzionalità tra diritti sociali e partecipazioni, tramite un ampio ricorso all’autonomia privata potrebbero così convivere all’interno della stessa s.r.l. due tipologie di partecipazioni, quelle non serializzate, aderenti al modello tracciato dal codice civile; quelle standardizzate, di investimento, che potrebbero essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari⁷⁷, ricorrendo anche a portali per la raccolta di capitali⁷⁸. In altri termini, grazie alla possibilità di prevedere diverse tipologie di quote e la facoltà di

articolare la base sociale in almeno due categorie di soci, quelli promotori e gestori del progetto innovativo e i meri investitori che confidano nel successo del medesimo, si può conseguire il vantaggio di trasformare la *start-up* in un bacino di investimenti, senza paralizzarne il funzionamento limitando il coinvolgimento dei soci investitori⁷⁹.

Il profilo è di assoluto rilievo, anche per l’impresa agricola, che può così attrarre capitali provenienti da terzi e richiamare l’interesse di diversi investitori, che finora le erano preclusi. In un contesto dettato dal diritto europeo in cui si assiste a una sempre maggiore e progressiva riduzione degli aiuti pubblici di cui l’agricoltura è stata finora destinataria, dove molte imprese lamentano l’attuale scarsità dei sussidi provenienti dalla PAC, cui si accompagnano le ulteriori difficoltà di accesso al sistema bancario nonostante la disciplina speciale prevista per il settore, l’art. 26 del d.l. 179/2012 introduce un ulteriore strumento di finanziamento, che guarda alla ricerca e alla sperimentazione di nuove formule di investimento di capitali, diversi da quelli tradizionali e che, finora, sono stati preclusi alle s.r.l.⁸⁰. D’altronde, il settore agricolo si misura già con complesse strutture per disciplinare gli investimenti di fondi di *private equity* o *venture capital* con notevoli complessità⁸¹.

Altro aspetto rilevante e sempre connesso a tale profilo, è la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora queste siano concluse in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote ai dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi professionali⁸². Lungo la stessa direzione, l’atto costitutivo può prevedere che, a seguito dell’apporto da parte di soci o di terzi di opere o servizi, siano emessi strumenti finanziari

MONTAGNANI, *Disciplina della riduzione del capitale: impresa o legislatore in crisi*, in *Giur. Comm.*, 2013, I, p. 759.

⁷⁶ Osserva però M. CIAN, *Le start-up innovative a responsabilità limitata: partecipazioni, altri rapporti partecipativi e nuovi confini del tipo*, op. cit., p. 1180, che la struttura organizzativa e partecipativa propria di ogni s.r.l. non può finire per sovrapporsi a quella azionaria. Sul punto v. anche N. ABRIANI, *Quote, categorie di quote e strumenti di finanziari delle s.r.l. PMI: possibilità di razionalizzazione del sistema?*, in P. MONTALENTI – M. NOTARI (a cura di), *Società a responsabilità limitata, piccola e media impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo?*, Milano, 2020, p. 79.

⁷⁷ Così M. CIAN, *Società start-up e PMI innovative*, op. cit., p. 984 e, lungo la stessa linea, anche E. FREGONARA, *Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - l’equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up innovative*, op. cit., p. 2295. Entrambi gli autori si interrogano su quali limiti incontri l’autonomia privata, ritenendo che debba essere garantita l’uguaglianza dei diritti nell’ambito di ciascuna categoria di quote standardizzate, il divieto del patto leonino e di incorporare in titoli azionari le partecipazioni sociali. Si pongono invece maggiori problemi per ciò che riguarda la maggiorazione dei dividendi e la postergazione delle perdite.

⁷⁸ Il meccanismo che si prevede è quello dell’*equity based crowdfunding* che coinvolge la *start-up* offerente, un gruppo di finanziatori e il gestore di un portale che permette l’incontro tra questi due soggetti, proponendo agli investitori strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale, per approfondimenti su questo fenomeno e le sue implicazioni v. il volume di E. FREGONARA, *La start-up innovativa*, op. cit., passim, nonché, per un aggiornamento successivo all’entrata in vigore del d.l. 3/2015, EAD., *Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - l’equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up innovative*, op. cit., p. 2287.

⁷⁹ In tal senso E. FREGONARA, *Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - l’equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up innovative*, op. cit., p. 2295.

⁸⁰ Parrebbe così da revocare in dubbio la scelta di limitare questa facoltà alle sole imprese innovative ma, allo stesso tempo, è anche opportuno verificare l’uso che queste ne vorranno fare e le criticità che si potrebbero generare prima di consentire un ricorso generalizzato.

⁸¹ V. N. LUCIFERO, *L’accesso al credito da parte delle imprese agricole tra intervento pubblico e iniziative private*, in F. DI MARZIO-S. LANDINI (a cura di), *Il finanziamento dell’impresa agricola*, Milano, 2019, p. 303.

⁸² Per E. FREGONARA, *Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - l’equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up innovative*, op. cit., p. 2296 si tratta di operazioni pericolose, da ammettersi solo nell’ottica di aiutare il finanziamento indiretto e sostenere la crescita della società, che dunque dovrebbero essere effettuate, mutuando quanto previsto per le s.p.a., non solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili ma anche introducendo limitazioni più rigorose.



forniti di strumenti patrimoniali, o anche amministrativi, con la sola esclusione del diritto di voto (c.d. *work for equity*). Considerata l'esigenza di tutte le imprese appena costituite di limitare i costi di gestione, questi strumenti che possono incorporare specifici diritti patrimoniali costituiscono quindi un'opportunità ulteriore, che spetterà alle imprese agricole decidere se sfruttare o meno, in un contesto in cui il lavoro in agricoltura ha sempre beneficiato di una disciplina di favore, legata anche alla stagionalità dei cicli produttivi⁸³.

Passando al tema delle agevolazioni tributarie, e per quanto riguarda le imposte sul reddito e sul patrimonio, sembra doversi ritenere che la disciplina speciale dettata per le imprese agricole sia di maggior favore, dovendo rilevare che né il d.l. 179/2012 né il d.l. 3/2015 contengono previsioni che disciplinino questi ambiti⁸⁴. Senz'altro, le imprese agricole possono poi accedere all'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo per l'iscrizione al registro delle imprese.

Sono anche previste agevolazioni a favore dei soggetti che prestano la loro attività o investono in *start-up* e PMI innovative. Tra queste, rileva l'irrilevanza fiscale e contributiva della assegnazione di strumenti finanziari ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori⁸⁵, chiarendo che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi, emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi, non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto. Parimenti, è ricono-

sciuta a favore dei soggetti IRES e IRPEF che investono nelle PMI o nelle *start-up* innovative una deduzione e una detrazione correlata all'investimento, purché questo sia mantenuto per almeno due anni. Come è evidente, sono agevolazioni neutre, che non pongono problemi di coordinamento perché vanno a beneficio di chi crede in quel progetto. Certo che, sebbene non dedicate alla società, creano comunque benefici indiretti nella prospettiva in cui favoriscono la partecipazione diretta al rischio, considerazione questa che può essere estesa anche a vantaggio di chi si orienta verso un'impresa agricola.

Sempre tra le agevolazioni vale anche sottolineare l'accesso semplificato al Fondo centrale di garanzia nonché il sostegno al processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE. Il Fondo centrale di garanzia potrebbe operare a supporto dei servizi di accesso al credito offerti da ISMEA⁸⁶, nella misura in cui offre alle *start-up* una garanzia a titolo gratuito e senza valutazione dei dati contabili del bilancio, che copre fino all'80% dell'ammontare del credito ottenuto fino a un massimo di € 5 milioni. La copertura elevata costituisce un incentivo alla concessione di mutui a favore di imprese che, per il rischio che sono chiamate a gestire, difficilmente potrebbero incontrare la fiducia del sistema bancario⁸⁷. Meno interessante, invece, parrebbe il servizio offerto dall'Agenzia ICE, la quale assicura uno sconto del 30% sui servizi di assistenza erogati e la promozione dei servizi di internazionalizzazione. Per quanto di rilievo, la disciplina dedicata all'agricoltura si sviluppa attraverso un articolato *corpus* di leggi speciali di matrice europea, nazionale e regionale, molto complessa e su cui sono richieste adeguate competenze ed esperienza, per cui spesso le imprese, per ricevere assistenza, si rivolgono di norma alle associazioni di categoria e ad

⁸³ In questa prospettiva, è da valutare se possano interessare all'impresa agricola anche quelle previsioni che consentono di stipulare contratti a tempo determinato della durata da 6 a 36 mesi, rinnovabili più volte, con la precisazione che, una volta decorsi i 36 mesi, è concesso un rinnovo di ulteriori 12, alla scadenza del quale il contratto si converte in automatico in tempo indeterminato. A tutela dei lavoratori, qualora si accerti che la *start-up* difetti dei requisiti di legge, è prevista la conversione automatica del contratto a tempo determinato in tempo indeterminato. È altresì introdotta la possibilità di accompagnare allo stipendio fisso anche una parte variabile, collegata ad una eterogeneità di parametri quali la redditività dell'impresa o la produttività del lavoratore.

⁸⁴ Sul regime tributario cui è sottoposta l'impresa agricola, si rinvia per una ricostruzione aggiornata al volume di F. DI MARZIO – R. GIORDANO (a cura di), *Impresa agricola e fisco*, Milano, 2022. Sugli incentivi fiscali per le *start-up*, cfr. E.M. BAGAROTTO, *Considerazioni critiche sul regime fiscale delle start-up innovative*, in *Dir. prat. trib.*, p. 535, secondo il quale il legislatore avrebbe concentrato i vantaggi fiscali su soggetti diversi dalla *start-up*, mentre sarebbe stato più ragionevole intervenire sulle aliquote di ammortamento dei beni strumentali alla diffusione del progetto innovativo e sul relativo regime di deduzione degli interessi passivi e tassazione delle plusvalenze reinvestite nell'acquisto di tali beni. In argomento, v. anche F. GAVIOLI, *Rafforzate le agevolazioni per start-up e PMI innovative*, in *Pratica fisc. e prof.*, 2017, 3, p. 65.

⁸⁵ A condizione che non siano poi riacquistati dalla società emittente o da una controllata o controllante.

⁸⁶ Parallelemente ai finanziamenti di ISMEA, va ricordato anche il programma Smart&Start Italia, finanziato da Invitalia. Si tratta di un incentivo nato con l'obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative mediante l'erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all'80% delle spese ammissibili; questa percentuale può salire al 90% se la *start-up* è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 35 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all'estero e vuole rientrare in Italia. Le *start-up* con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così il 70% del finanziamento ricevuto. Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo all'ultima quota di finanziamento.

⁸⁷ Così E. FREGONARA, *Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - l'equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up innovative*, op. cit., p. 2303.



organismi appositi che si occupano di internazionalizzazione.

7. (segue). La crisi di impresa.

686 Da ultimo, è opportuno prendere in considerazione la normativa sulla crisi di impresa. Il d.lg. 14/2019, entrato in pieno vigore a partire dal 15 luglio 2022, ha parificato la posizione dell'impresa agricola a quella della *start-up* innovativa, ed entrambe sono sottoposte alla disciplina sul sovraindebitamento, mentre nulla dispone con riferimento alla PMI innovativa che segue dunque la disciplina generale⁸⁸.

Punto da cui prendere le mosse è l'art. 2, I co., lett. c), c.c.i.i. che definisce sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza in cui si trovano, tra i vari soggetti ivi indicati, anche le imprese agricole e le *start-up* innovative, le quali possono dunque accedere al c.d. concordato minore e alla liquidazione controllata.

Mentre il concordato minore è una procedura che può essere attivata solo dal debitore, l'apertura della procedura di liquidazione controllata oggi può essere chiesta anche da un creditore, laddove ricorrano determinati presupposti⁸⁹. La novità non deve essere trascurata, se solo si considera che le procedure previste dalla l. 3/2012, cui rinvia(va) il d.l. 179/2012, sono azionabili solo su richiesta dell'imprenditore in crisi⁹⁰. Oggi, invece, il c.c.i.i. attribuisce l'iniziativa liquidatoria anche ai creditori, riducendo di fatto quel regime di favore che prima era riconosciuto alle sole *start-up*, con una considerazione che *mutatis mutandis* può essere estesa anche alle imprese agricole⁹¹. D'altra parte,

⁸⁸ Per quanto ai sensi dell'art. 31, del d.l. 179/2012 "la *start-up* innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3", il c.c.i.i. ha radicalmente innovato il settore ed è questa oggi la disciplina da prendere in considerazione. Va comunque rilevato che la L. 3/2015 non rinvia a tale articolo del d.l. 179/2012, dovendosi così concludere che la PMI innovativa è sottoposta alla procedura ordinaria.

⁸⁹ Cioè in presenza di un vero e proprio stato di insolvenza e purché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria non sia inferiore ad € 50.000,00, così art. 268, II co., c.c.i.i.

⁹⁰ Secondo O. CAGNASSO, *Start-up e procedure concorsuali*, in *Giur. comm.*, 2023, II, p. 461, l'esenzione dal fallimento prevista dall'art. 31 del d.l. 179/2012 era funzionale a tutelare la *start-up* di fronte al rischio di non essere in grado di realizzare il prodotto o il servizio innovativo, senza peraltro sapere se questo potrà avere un successo sul mercato, lasciando alla scelta del debitore decidere se ricorrere o meno alle procedure di esdebitazione di cui alla l. 3/2012.

⁹¹ Vale infatti segnalare che le differenze tra liquidazione controllata e giudiziale sono limitate, ad eccezione dell'esclusione dell'azione revocatoria in caso di liquidazione controllata.

l'esenzione da procedure liquidatorie concorsuali non significa sottrarre l'impresa alle azioni individuali dei singoli creditori, che già prima avrebbero potuto far valere le loro pretese nell'ambito di un processo esecutivo. Tuttavia, mentre le procedure esecutive operano nell'esclusiva ottica della liquidazione dei beni atomisticamente considerati, massimizzando esclusivamente l'interesse del creditore precedente e portando con sé un rischio di cannibalizzazione dell'impresa con conseguente possibile cessazione dell'attività per il venire meno di beni aziendali strategici, le procedure concorsuali, almeno in linea teorica, cercano di contemperare anche altri interessi che possono spaziare dal ruolo che svolge un'impresa a presidio del territorio al contributo che questa può offrire all'economia per l'innovazione promossa⁹².

È poi da ritenersi che tanto la *start-up* quanto l'impresa agricola possono accedere al piano attestato di risanamento, non tanto per i benefici che può portare in termini di esenzione dall'azione revocatoria, cui le società in esame sarebbero comunque sottratte, quanto perché potrebbe essere uno strumento di tutela per gli amministratori, ove coinvolti in azioni per far accertare la loro responsabilità civile o penale⁹³. Proseguendo poi nella ricognizione, per la loro ampia formulazione potrebbero venire in rilievo sia gli accordi di ristrutturazione dei debiti quanto le convenzioni di moratoria⁹⁴.

Infine, il d.lgs. 118/2021, da interpretare in continuità con l'art. 2086, II co., c.c. che impone all'imprenditore, sia esso agricolo o commerciale, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, ha introdotto la composizione negoziata, azionabile quando appare ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'attività, con l'aggiunta che, laddove non sia possibile raggiungere l'accordo con i creditori, il debitore potrebbe ricorrere al concordato minore, la liquidazione controllata ma anche il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

D'altra parte, stante anche il rischio più elevato che una *start-up* è chiamata a gestire, si rende necessario tutelare l'affidamento del terzo.

⁹² Segnala questo aspetto S. CARMIGNANI, *Sul fallimento dell'imprenditore ittico*, in *Fall.*, 2012, p. 1183.

⁹³ Così O. CAGNASSO, *Start-up e procedure concorsuali*, op. cit., p. 461.

⁹⁴ Per una descrizione di tutti gli strumenti qui richiamati si rinvia, per un approccio iniziale, alla principale manualistica, A. JORIO, *Il diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2023; S. PACCHI-S. AMBROSINI, *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, II ed., Bologna, 2022; G. D'ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, II, Torino, 2022.



Tramite questo ampio ventaglio di strumenti, il c.c.i.i. e il d.lg. 118/2021 hanno definitivamente consacrato quell'idea, già da tempo espressa in dottrina⁹⁵, per cui il fenomeno della crisi non è più letto in termini di punizione né è necessariamente attribuibile a responsabilità individuali, ben potendo concorrere anche fattori congiunturali.

Provando però ad essere più concreti, si potrebbe sollevare il dubbio se questo ventaglio di strumenti realizzi quello che è l'interesse di una *start-up* e le esigenze di tutela del ceto creditorio. Oltre al rilievo che il patrimonio di una *start-up* non è sempre facilmente espropriabile perché spesso caratterizzato da valori immateriali quali la composizione del team, il *know-how* e la rete in cui è inserita, sull'altro versante vi è anche l'interesse dei *founders* a non perdere la propria reputazione, garantendo loro processi di liquidazione rapidi (*fail-fast*) e una conseguente ripartenza con una nuova iniziativa (*fresh-start*).

Il profilo, tuttavia, sembra avere poca rilevanza se si prende come riferimento l'impresa agricola, la quale può accedere al regime speciale per tutta la durata della sua vita, e non solo per il primo quinquennio⁹⁶. Analoghe considerazioni si possono fare anche con riferimento all'impresa agricola che assume la qualifica di PMI innovativa, dovendosi ritenere che prevalga la disciplina speciale prevista per la prima rispetto a quella generale cui è invece sottoposta la seconda, pur restando ancora irrisolto il dubbio se la disciplina prevista dal c.c.i.i. sia realmente in grado di soddisfare le particolari esigenze che distinguono l'attività agricola da quella commerciale⁹⁷.

⁹⁵ Su tutti, v. G.B. PORTALE, *Dalla «pietra del vituperio» alle nuove concezioni del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, in F. DI MARZIO-F. MACARIO (a cura di), *Autonomia negoziale e crisi di impresa*, Milano, 2010, p. 3

⁹⁶ Sul rapporto tra la vita della *start-up* e gli strumenti di composizione della crisi cui può accedere, v. da ultimo M. SPIOTTA, *Sulla non fallibilità delle start-up*, op. cit., p. 141.

⁹⁷ Senza ripercorrere le linee del dibattito, è ormai da ritenersi superata l'idea che leggeva nell'esonazione dal fallimento prevista dall'art. 2221 c.c. un "privilegio mostruoso e incomprensibile" (L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Padova, 1957, 226), dovendosi piuttosto ritenere che questa sia progressivamente divenuta una "irragionevole penalizzazione" (A. GERMANÒ, *Ancora sul fallimento dell'imprenditore agricolo (con riferimento all'imprenditore ittico e all'acquacoltore secondo il nuovo d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4)*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2012, p. 328). L'art. 2221 c.c., e l'art. 1 dell'allora vigente r.d. 267/1942, erano stati introdotti in un contesto in cui l'agricoltura non postulava né attività di intermediazione né articolati rapporti con possibili fornitori, e l'esonazione era giustificata sul presupposto che l'insolvenza non avrebbe arrecato un danno significativo all'economia nazionale, una minore esigenza di tutela del credito e una inferiore rilevanza sociale dell'impresa agricola rispetto a quella commerciale. Questi argomenti sono oggi tutti venuti meno e, anzi, l'esposizione del debitore alle singole azioni esecutive individuali rischia di de-

8. Profili rimediali. Cenni.

L'accesso alle agevolazioni sopra descritte è subordinato all'iscrizione della società alla sezione speciale del registro delle imprese e al mantenimento dei requisiti, rammentando che l'iscrizione ha natura dichiarativa, si basa su autodichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante, avviene automaticamente e il registro può negarla solo laddove riscontri una palese mancanza dei requisiti previsti dalla disciplina.

Riprendendo così l'interrogativo di chi si era chiesto se, oltre al requisito formale dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, fosse anche necessario che l'attività svolta fosse effet-

terminare una serie di effetti negativi che potrebbero impedire la prosecuzione dell'attività, con conseguenze che dovrebbe sopportare anche l'intera collettività, per l'impatto che ha l'attività agricola sul tessuto economico-sociale rurale. Pertanto, quel cambio di impostazione ideologica che ha portato alla trasformazione del diritto fallimentare in diritto della crisi, richiede di coinvolgere anche l'impresa agricola, senza che però possano passare in secondo piano le ragioni di specialità (A. SCIAUDONE, *La crisi di impresa*, in L. COSTATO-F. ALBISINNI (a cura di), *Trattato breve di Diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, op. cit., p. 563). In questo mutamento di prospettiva, poteva essere letto con favore l'art. 23, comma 43 della legge n. 111/2011, a mente del quale, "in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli art. 182 bis e 182 ter". Con l'inciso iniziale il legislatore sembrava aver finalmente compreso l'esigenza di prevedere strumenti di soluzione della crisi appositamente dedicati per l'imprenditore agricolo, che fossero differenti da quelli previsti per quello commerciale. Successivamente, la L. 19 ottobre 2017, n. 155, *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, ha invitato il governo a rivedere l'intera disciplina concorsuale. Tra i vari criteri che avrebbero dovuto vincolare le decisioni del legislatore delegato, vi era anche quello di prevedere un modello processuale uniforme per accertare lo stato di crisi e di insolvenza, cui sottoporre ogni categoria di debitore "sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale". La norma poi proseguiva e specificava che, svolto questo accertamento, sarebbe stato necessario disciplinare "distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive" (art. 2, lett. e). La genericità della previsione ha lasciato ampi spazi al legislatore delegato, il quale, a discapito delle aspettative riposte nelle dichiarazioni del 2011, non ha invece dedicato all'impresa agricola una disciplina speciale ma si è limitato a estendere alcuni istituti previsti per talune particolari imprese commerciali, creando un raggruppamento unitario ma forse troppo eterogeneo, quanto meno con riguardo all'impresa agricola, oltre impatti del c.c.i.i. per l'impresa agricola, oltre agli Autori già citati, cfr. anche A. JANNARELLI, *La parabola della "specialità" dell'impresa agricola dopo il d.lgs. sulle crisi di impresa: considerazioni critiche*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, p. 197 e S. CARMIGNANI, *Attività agricola e crisi di impresa*, in *Dir. agroalim.*, 2021, p. 463.



tivamente innovativa, non ritenendo sufficiente la mera dichiarazione di intenti contenuta nello statuto e nella previsione sull’oggetto sociale, una sentenza della Cassazione di luglio 2022 ha accolto la tesi ormai prevalente in dottrina⁹⁸ e ritenuto che sia compito del giudice verificare nel concreto la sussistenza dei requisiti di legge⁹⁹, riproponendo in motivazione considerazioni analoghe a quelle già da tempo espresse per l’impresa agricola¹⁰⁰.

A questo punto, l’interrogativo che si pone non riguarda tanto l’accesso alle procedure concorsuali, nella misura in cui la perdita della qualifica di *start-up* o PMI innovativa non farebbe comunque venire meno la natura di impresa agricola e la conseguente sottoposizione alla disciplina speciale.

Il problema va semmai analizzato con riferimento agli altri benefici cui ha avuto accesso l’impresa e che, laddove non sia effettivamente dotata di una reale capacità innovativa ma lo sia solo staturamente¹⁰¹, debbono essere messi in discussione.

Al netto di una responsabilità degli amministratori per le autocertificazioni rilasciate, ci sono alcuni benefici che senza difficoltà potrebbero essere revocati con efficacia retroattiva, quali ad esempio le agevolazioni tributarie di cui la società ha goduto. Relativamente all’attuazione delle misure di protezione del capitale sociale, sembra doversi optare per una soluzione -tutta da costruire a livello interpretativo- che guardi alla conservazione dell’attività di impresa nelle rinnovate vesti di una società che ha dismesso l’abito della innovazione, garantendo che siano rispettate le prescrizioni sulla riduzione del capitale per perdite, eventualmente ipotizzando una rimessione in termini per assumere le conseguenti delibere e portarle a esecuzione.

Parimenti controverso è il tema che attiene all’emissione di quote standardizzate o agli strumenti finanziari emessi dalla s.r.l., come anche il trasferimento delle quote intestate a intermediari, il cui destino all’esito della riqualificazione della società si muove nell’incertezza, pur non potendo passare sottotraccia l’esigenza di costruire soluzioni che tutelino il legittimo affidamento dei terzi che

hanno investito o collaborato nel progetto¹⁰². A conforto della sopravvivenza, sembra anche rilevare l’art. 31, IV co., d.l. 179/2012 ove si prevede che le clausole inserite nell’atto costitutivo che disciplinano tali quote conservino la loro efficacia anche una volta decorsi i cinque anni di vita della *start-up*, ovviamente con esclusivo riferimento alle quote già sottoscritte e agli strumenti emessi, impedendo che ne possano essere emessi di nuovi¹⁰³.

9. Conclusioni.

La riforma dell’art. 2135 c.c. restituisce una nozione di imprenditore agricolo che, nel dare una risposta alle esigenze di quel presente riconducibile al 2001, proietta al contempo l’agricoltura verso il futuro, consentendo che la cura e lo sviluppo del ciclo biologico possa avvenire secondo diverse modalità, dove l’innovazione potrà giocare un ruolo strategico.

L’art. 2135 c.c. consente così all’impresa agricola di darsi un programma e dotarsi di un sistema di *governance* che sia coerente con i requisiti previsti dal d.l. 179/2012 per le *start-up* innovative, e ciò non tanto perché la previsione sull’oggetto sociale che vincola l’attività della società allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ha maglie piuttosto elastiche, quanto perché l’innovazione ha caratterizzato l’intera storia dell’agricoltura, rivoluzionando anche quelle che sono considerate modalità più tradizionali, per avere un maggior controllo sui processi produttivi e così contribuendo a una migliore gestione di quel particolare rischio di impresa che caratterizza solo l’attività primaria. D’altra parte, la nuova PAC, nel declinare le finalità di cui all’art. 39 TFUE, chiarisce che l’innovazione è un obiettivo trasversale, che gli Stati membri nei loro piani strategici sono invitati a incentivare tramite l’introduzione di misure dal carattere promozionale.

Pertanto, unitamente alle misure europee di carattere economico per sostenere determinati programmi di innovazione aziendale, la disciplina nazionale sulle *start-up* e le PMI innovative offre poi un ulteriore supporto, proponendo una serie di in-

⁹⁸ In argomento, v. O. CAGNASSO, *Start-up e procedure concorsuali*, op. cit., p. 457; M. SPIOTTA, *Sulla non fallibilità delle start-up*, op. cit., p. 141; F. SIGNORELLI, *Start-up innovative: procedure da sovraindebitamento e Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza*, in *Nuovo dir. soc.*, 2022, p. 1605; G.M. MICELI, *Poteri di controllo del registro delle imprese*, op. cit., p. 124.

⁹⁹ Cass., 7 luglio 2022, n. 32491

¹⁰⁰ V. da ultimo A. SCIAUDONE, *La crisi di impresa*, op. cit., p. 563; S. CARMIGNANI, *Le società agricole*, op. cit., p. 453.

¹⁰¹ L’espressione è mutuata da O. CAGNASSO, *Start-up e procedure concorsuali*, op. cit., p. 459.

¹⁰² M. CIAN, *Società start-up innovative e PMI innovative*, op. cit., p. 979 opta per la sopravvivenza di tali strumenti.

¹⁰³ Tema diverso sarebbe il caso in cui la *start-up* si dovesse convertire in PMI innovativa, nel qual caso l’emissione potrebbe continuare ad avvenire, ma non ci troveremmo nell’ambito di una vicenda patologica della *start-up* ma in una conversione fisiologica, in argomento v. E. FREGONARA, *Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - l’equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up innovative*, op. cit., p. 2295.



terventi per agevolare la *governance* e che dovrebbero aiutare a perseguire quegli obiettivi di innovazione che la società si è data. D'altronde è innegabile, anche in considerazione di quanto osservato, che agricoltura e innovazione rappresentino un connubio dettato dalla matrice dell'attività di impresa da sempre segnata a ricercare strumenti o metodologie per innovare e migliorare i processi produttivi, diminuire i costi e anche fronteggiare le criticità che l'ambiente o il mercato presentano. In questi termini, la tesi sopra esposta vuole rimarcare il concetto chiave che l'esclusività dell'oggetto sociale è sì riferita alle attività dell'art. 2135 c.c., ma tra queste, possono ben essere comprese la valorizzazione del prodotto o del processo produttivo attraverso l'innovazione, e quindi pure nel contesto delle attività connesse.

Tutto ciò va declinato sulla base delle peculiarità che caratterizzano il mondo dell'agricoltura, dove l'innovazione è con frequenza legata alla prosecuzione di una precedente attività familiare. In un contesto in cui le *start-up* hanno però un alto tasso di mortalità, gli imprenditori potrebbero allora opporre una certa diffidenza, sia per una resistenza culturale che ha sempre caratterizzato il settore, sia per non esporre alle pretese dei creditori importanti asset aziendali, che fanno parte del patrimonio familiare tramandato di generazione in generazione, senza dimenticare quel fondamentale ruolo che gioca l'impresa agricola quale custode del territorio che, in caso di estinzione della attività, cesserebbe di svolgere, con inevitabili conseguenze di carattere collettivo.

Per superare questa diffidenza e le conseguenze negative che si potrebbero registrare a livello collettivo, non è da escludersi che l'impresa innovativa, sia essa *start-up* o PMI innovativa, possa essere uno *spin-off* di una precedente attività tradizionale, eventualmente avvalendosi anche dell'affitto d'azienda, da costruire nel rispetto dei requisiti normativi, ma con l'effetto favorevole che un eventuale insuccesso avrà una portata circoscritta.

Sotto questo profilo, il tema della forma sembra allora assumere una minore rilevanza. Se la distinzione tra *start-up* e PMI si misura, in ultima analisi, sull'applicazione di una differente disciplina in materia di crisi di impresa, e il c.c.i.i. ha ridimensionato le agevolazioni previste in origine per la sola *start-up*, resta fermo che la natura di impresa agricola non è messa in discussione. Per quanto le scelte contenute nel c.c.i.i. non siano esenti da criticità, per la P.M.I. innovativa agricola non potrebbe comunque trovare applicazione quanto previsto per l'impresa commerciale.

Tra i vantaggi che offre la qualifica di *start-up* o PMI innovativa vi è anche potersi affacciare a un

nuovo mercato di finanziamenti, dandosi una *governance* che possa far uscire la società dalla sua posizione di tradizionale isolamento, per renderla un'impresa organizzata e strutturata, pronta ad accogliere nuovi capitali, da investire in attività di ricerca e sviluppo. Il vantaggio, a ben vedere, non è solo dell'impresa ma, nell'ambito del programma tracciato dalla strategia *from farm to fork*, può contribuire a ridurre le distanze con il consumatore, il quale anche lui potrebbe avere l'interesse a investire in un determinato progetto. L'orizzonte di riferimento è e resta quello di una maggiore sostenibilità, non fosse altro perché è lo stesso legislatore europeo, tanto nelle fonti primarie quanto in quelle derivate, in particolare nella PAC, a orientare l'innovazione verso questa direzione.

Come visto, tutto ciò si colloca in perfetto dialogo con la riformulazione dell'art. 2135 c.c., cui si accompagnano le agevolazioni introdotte dal d.l. 179/2012, richiamate anche dal d.lg. 3/2015. Unitariamente lette, le citate previsioni potrebbero rendere l'agricoltura nazionale maggiormente competitiva nel mercato europeo, la cui concorrenzialità è oggi sempre di più orientata a perseguire obiettivi di carattere collettivo, in conformità e aderenza a quell'orizzonte finalistico tracciato dall'art. 39 TFUE ma anche 3 TUE.

A questo punto, è allora importante che sia davvero veicolata l'innovazione, che non potrà essere solo statutaria ma dovrà essere reale ed effettiva. Solo in questo modo i vantaggi di cui ha potuto godere la società, e che sono passati anche attraverso il ricorso a finanziamenti da parte di privati, potranno essere giustificati. Nel contribuire a sostenere un percorso di ricerca e sviluppo, le agevolazioni potranno produrre benefici di cui godrà senz'altro l'impresa agricola, la quale magari ha anche potuto meglio gestire quel rischio biologico che caratterizza la sua attività; al contempo, le stesse agevolazioni possono essere lette come il corrispettivo per ripagare l'impresa per quell'innovazione che ha portato avanti e che è andata a vantaggio dell'interesse comune, influenzando le preferenze dei consumatori e stimolando al contempo la conversione di altri imprenditori verso scelte sempre più sostenibili.

